

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1059

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014

28/04/2024 - 06:40

Indice

1. DDL S. 1059 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1059	4
1.3. Trattazione in Commissione	69
1.3.1. Sedute	70
1.3.2. Resoconti sommari	71
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	72
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 76 (pom.) del 19/03/2024	73
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 79 (pom.) del 09/04/2024	79
1.4. Trattazione in consultiva	81
1.4.1. Sedute	82
1.4.2. Resoconti sommari	83
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	84
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (nott., Sottocomm. pareri) del 19/03/2024	85
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	87
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 147 (pom.) del 26/03/2024	88
1.4.2.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 148 (ant.) del 27/03/2024	94
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	104
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 222 (pom.) del 26/03/2024	105
1.4.2.4. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	109
1.4.2.4.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 117 (pom.) del 26/03/2024	110

1. DDL S. 1059 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1059

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1059

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (TAJANI) di concerto con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (SALVINI) con il **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI) con il **Ministro della giustizia** (NORDIO) con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI) con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO) con il **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste** (LOLLOBRIGIDA) con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** (PICHETTO FRATIN) con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CALDERONE) con il **Ministro dell'istruzione e del merito** (VALDITARA) con il **Ministro dell'università e della ricerca** (BERNINI) con il **Ministro della cultura** (SANGIULIANO) con il **Ministro della salute** (SCHILLACI) con il **Ministro del turismo** (GARNERO SANTANCHÈ) con il **Ministro per gli affari europei** il **Sudle politiche di coesione e il PNRR** (FITTO) e con il **Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità** (ROCCELLA)
(v. stampato Camera n. 1450)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 marzo 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 marzo 2024

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
SULLA PARTECIPAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

EEA/HR/it 1
EEA/HR/it 2

L'UNIONE EUROPEA,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

EEA/HR/it 3

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

EEA/HR/it 4

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

di seguito "gli Stati membri dell'Unione europea",

L'ISLANDA,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

IL REGNO DI NORVEGIA?

di seguito "gli Stati EFTA",

di seguito denominati congiuntamente "le attuali Parti contraenti",

e

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

EEA/HR/ft 5

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (in appresso "il trattato di adesione") è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 128 dell'accordo sullo Spazio economico europeo firmato a Porto il 2 maggio 1992, qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, di diventare una Parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso "l'accordo SEE");

CONSIDERANDO che la Repubblica di Croazia ha chiesto di diventare Parte contraente dell'accordo SEE;

CONSIDERANDO che le modalità e le condizioni di tale partecipazione devono formare oggetto di un accordo tra le attuali Parti contraenti e lo Stato richiedente,

HANNO DECISO di concludere il seguente accordo:

EEA/HR/it 6

ARTICOLO 1

1. La Repubblica di Croazia diventa Parte contraente dell'accordo SEE e viene in appresso denominata "nuova Parte contraente".
2. Con l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del comitato misto SEE adottate prima del 30 giugno 2011, diventano vincolanti per la nuova Parte contraente nei medesimi termini in cui lo sono per le attuali Parti contraenti e secondo le modalità e condizioni stabilite nel presente accordo.
3. Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 2

1. ADEGUAMENTI DEL TESTO PRINCIPALE DELL'ACCORDO SEE
 - a) Preambolo
 - i) Nell'elenco delle Parti contraenti, dopo la Repubblica francese è aggiunto quanto segue:

"LA REPUBBLICA DI CROAZIA,"
 - ii) prima di UNGHERIA sono soppressi i termini "LA REPUBBLICA DI";

EEA/HR/it 7

iii) prima di "MALTA" sono aggiunti i termini "LA REPUBBLICA DI";

b) articolo 2:

i) la lettera f) è soppressa.

ii) dopo la lettera e), è aggiunto il testo seguente:

"f) con "atto di adesione del 9 dicembre 2011" si intende l'"atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011.";

c) articolo 117:

il testo dell'articolo 117 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari figurano nel protocollo 38, nel protocollo 38 bis, nell'addendum al protocollo 38 bis, nel protocollo 38 ter e nell'addendum al protocollo 38 ter.";

EEA/HR/ft 8

d) articolo 129:

- i) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"A seguito dell'allargamento dello Spazio economico europeo, le versioni del presente accordo in lingua bulgara, ceca, croata, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena e ungherese fanno ugualmente fede.";

- ii) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"I testi degli atti cui è fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autenticazione, sono redatti in lingua islandese e norvegese e pubblicati nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*."

EEA/HR/it 9

2. ADEGUAMENTI AI PROTOCOLLI DELL'ACCORDO SEE

a) Il protocollo 4 relativo alle norme di origine è modificato come segue:

i) l'allegato IV bis (Testo della dichiarazione su fattura) è modificato come segue:

aa) prima della versione italiana del testo della dichiarazione su fattura è inserito il testo seguente:

"Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ... ⁽¹⁾)
izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi... ⁽²⁾
preferencijalnog podrijetla.";

EEA/HR/it 10

ii) l'allegato IV ter (Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED) è modificato come segue:

aa) prima della versione italiana del testo della dichiarazione su fattura EUR-MED è inserito il testo seguente:

"Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ... ⁽¹⁾)
izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... ⁽²⁾
preferencijalnog podrijetla.

- cumulation applied with(nome del paese/dei paesi)
- no cumulation applied ⁽³⁾.

b) Al protocollo 38 ter è aggiunto il testo seguente:

**"ADDENDUM AL PROTOCOLLO 38 TER
SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE PER LA REPUBBLICA DI
CROAZIA**

Articolo 1

1. Il protocollo 38 ter si applica, mutatis mutandis, alla Repubblica di Croazia.

EEA/HR/it 11

2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, prima frase del protocollo 38 ter non si applica.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 6 del protocollo 38 ter non si applica. I fondi non impegnati per la Croazia non vengono riassegnati ad altri Stati beneficiari.

Articolo 2

Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Repubblica di Croazia sono pari a 5 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014; tali importi vengono resi disponibili per impegni in un'unica quota dalla data di entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, o di un accordo sull'applicazione provvisoria del medesimo."

- c) Il testo del protocollo 44 è sostituito dal seguente:

"SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DEGLI ALLARGAMENTI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

1. Applicazione dell'articolo 112 dell'accordo alla clausola generale di salvaguardia economica e ai meccanismi di salvaguardia contenuti in talune disposizioni transitorie nel campo della libera circolazione delle persone e del trasporto stradale

EEA/HR/it 12

L'articolo 112 dell'accordo si applica anche alle situazioni specificate o alle quali è fatto riferimento:

- a) all'articolo 37 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, all'articolo 36 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 e all'articolo 37 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011, e
- b) nei meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie alle voci "Periodo transitorio" dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII (Diritto di stabilimento), al punto 30 (direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne), al punto 26c (regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio) e al punto 53a (regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio) dell'allegato XIII (Trasporti), con i medesimi termini, campo di applicazione ed effetti fissati in tali disposizioni.

2. Clausola di salvaguardia relativa al mercato interno

La procedura decisionale generale stabilita dall'accordo si applica anche alle decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee in applicazione dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, dell'articolo 37 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 e dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011."

EEA/HR/it 13

ARTICOLO 3

1. Tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'accordo SEE, derivanti dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (in appresso "Atto di adesione del 9 dicembre 2011"), sono inserite nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.
2. A tal fine, viene inserito il seguente trattino nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE che contengono riferimenti agli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea interessate:

"- 1 2012 J003: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, adottato il 9 dicembre 2011 (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21)".
3. Laddove il trattino di cui al paragrafo 2 sia il primo trattino del punto in questione, esso è preceduto dai termini ", modificato da:" o ", modificata da:", a seconda dei casi.
4. Nell'allegato A del presente accordo sono elencati i punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE in cui viene inserito il testo di cui ai paragrafi 2 e 3.

EEA/HR/it 14

5. Laddove un atto integrato nell'accordo SEE prima dell'entrata in vigore del presente accordo richieda, a seguito della partecipazione della nuova Parte contraente, adattamenti non previsti dal presente accordo, per tali adattamenti vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.

ARTICOLO 4

1. Le disposizioni contenute nell'atto di adesione del 9 dicembre 2011, di cui all'allegato B del presente accordo, sono integrate nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.

2. A qualsiasi disposizione rilevante ai fini dell'accordo SEE citata nell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 o adottata conformemente ad esso, ma non ripresa nell'allegato B del presente accordo, vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.

ARTICOLO 5

Ogni Parte del presente accordo può sottoporre qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo stesso al comitato misto SEE. Il comitato misto SEE esamina la questione per trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'accordo SEE.

EEA/HR/ft 15

ARTICOLO 6

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle attuali Parti contraenti e dalla nuova Parte contraente conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o della nuova Parte contraente, purché lo stesso giorno entrino in vigore anche i relativi protocolli seguenti:
 - a) protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014 a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo;
 - b) protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e
 - c) protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

EEA/HR/it 16

ARTICOLO 7

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese, islandese e norvegese, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno dei governi delle Parti dell'accordo.

EEA/HR/it 17

Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo

PARTE I

ATTI DI CUI ALL'ACCORDO SEE MODIFICATO
dall'atto di adesione del 9 dicembre 2011

Il trattino di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è inserito nei seguenti punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE:

nel capitolo XXVII (Bevande spiritose) dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):

– Punto 3 (Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio);

nell'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali):

Punto 1 (Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

EEA/HR/Allegato A/it 1

nell'allegato XVII (Proprietà intellettuale):

Punto 6a (Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio);

nell'allegato IX (Servizi finanziari):

Punto 14 (Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

nell'allegato XX (Ambiente):

Punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

EEA/HR/Allegato A/it 2

PARTE II

ALTRE MODIFICHE DEGLI ALLEGATI
DELL'ACCORDO SEE

Agli allegati dell'accordo SEE sono apportate le modifiche seguenti:

nell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):

nel capitolo XV, punto 12a (Direttiva 91/414/CEE del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nel capitolo XVII, punto 7 (Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nel capitolo XVII, punto 8 (Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nel capitolo XXV, punto 3 (Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

EEA/HR/Allegato A/it 3

nell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori):

alla voce "PERIODO TRANSITORIO", i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nell'allegato VIII (Diritto di stabilimento):

alla voce "PERIODO TRANSITORIO", i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nell'allegato IX (Servizi finanziari):

al punto 31b (Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione):

al punto 5cm (Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

EEA/HR/Allegato A/it 4

nell'allegato XII (Libera circolazione dei capitali):

alla voce "PERIODO TRANSITORIO", i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nell'allegato XIII (Trasporti):

al punto 15a (Direttiva 96/53/CE del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

al punto 18a (Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

al punto 19 (Direttiva 96/26/CE del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

al punto 26c (Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nell'allegato XV (Aiuti di Stato):

alla voce "ADATTAMENTI SETTORIALI", i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

EEA/HR/Allegato A/it 5

alla voce "PERIODO TRANSITORIO", i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nell'allegato XVII (Proprietà intellettuale):

alla voce "ADATTAMENTI SETTORIALI", i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne):

al punto 30 (Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nell'allegato XX (Ambiente):

al punto 1f (Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

al punto 7a (Direttiva 98/83/CE del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

EEA/HR/Allegato A/it 6

al punto 13 (Direttiva 91/271/CEE del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

al punto 19a (Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

al punto 21ad (Direttiva 1999/32/CE del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

al punto 32d (Direttiva 1999/31/CE del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

al punto 32f (Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

al punto 32fa (Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi.

EEA/HR/Allegato A/it 7

Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo

Gli allegati e i protocolli dell'accordo SEE sono così modificati:

Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie)

1. Nel capitolo I, parte 1.1, punto 4 (Direttiva 97/78/CE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 5, Sezione IV)."

2. Nel capitolo I, parte 6.1, punto 16 (Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 5, Sezione II)."

EEA/HR/Allegato B/it 1

3. Nel capitolo I, parte 6.1, punto 17 (Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 5, Sezione II)."

4. Nel capitolo I, parte 9.1, punto 8 (Direttiva 1999/74/CE del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 5, Sezione I)."

5. Nel capitolo III, parte 1, punto 10 (Direttiva 2002/53/CE del Consiglio), dopo i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 5, Sezione III)."

EEA/HR/Allegato B/it 2

6. Nel capitolo III, parte 1, punto 12 (Direttiva 2002/55/CE del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 5, Sezione III)."

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)

1. Nel capitolo XII, punto 54zr (Direttiva 2001/113/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 4, Sezione I, Punto 1)."

2. Nel capitolo XIII, punto 15q (Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 1)."

EEA/HR/Allegato B/it 3

3. Nel capitolo XV, punto 12zc (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione VI)."

Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori)

Alla voce "PERIODO TRANSITORIO", tra i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e il paragrafo relativo ai meccanismi di salvaguardia è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 2)."

Allegato VIII (Diritto di stabilimento)

Alla voce "PERIODO TRANSITORIO", tra i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e il paragrafo relativo ai meccanismi di salvaguardia è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 2)."

EEA/HR/Allegato B/it 4

Allegato XII (Libera circolazione dei capitali)

Dopo i paragrafi della voce "PERIODO TRANSITORIO" è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 3)."

Allegato XIII (Trasporti)

Al punto 53a (Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 7, punto 1)."

Con riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui ai precedenti paragrafi, si applica il PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DELL'ALLARGAMENTO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO".

EEA/HR/Allegato B/it 5

Allegato XV (Aiuti di Stato)

Alla voce "ADATTAMENTI SETTORIALI" è aggiunto il testo seguente:

"Tra le Parti contraenti si applicano le disposizioni relative ai regimi di aiuto esistenti contenute nel capitolo 2 (Politica di concorrenza) dell'allegato IV dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011."

Allegato XVII (Proprietà intellettuale)

Alla voce "ADATTAMENTI SETTORIALI" è aggiunto il testo seguente:

"Tra le Parti contraenti si applicano i meccanismi specifici contenuti nel capitolo 1 (Diritto di proprietà intellettuale) dell'allegato IV dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011."

Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne)

Al punto 30 (Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il paragrafo relativo ai meccanismi di salvaguardia è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 2)."

EEA/HR/Allegato B/it 6

Allegato XX (Ambiente)

1. Al punto 7a (Direttiva 98/83/CE del Consiglio), dopo i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione IV, Punto 2)."

2. Al punto 13 (Direttiva 91/271/CEE del Consiglio), dopo i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione IV, Punto 1)."

3. Al punto 19a (Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), dopo i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione V, Punto 2)."

4. Al punto 21ab (Direttiva 1999/13/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione V, Punto 1)."

EEA/HR/Allegato B/it 7

5. Al punto 21a) (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione I, Punto 1)."


6. Al punto 32d) (Direttiva 1999/31/CE del Consiglio), dopo i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione III)."

EEA/HR/Allegato B/it 8

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и петстотиндесет и седма.
Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.
V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den elfte april to tusind og fjorten.
Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.
Kahe sahaale neljapäevakümnenda aasta aprillikuu üheteistkümmenda päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.
Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.
Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.
Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattrodecim.
Beiselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.
Priloma du tisícročiaj ketserolokty mety bolrodžo vieracikty dnyz Brusel'je.
Kelt Beinszelben, a kétézer-tizenegyesdik év április hármasz tizenegyesdik napján.
Magħmul fi Brussell, fl-ibtax-il jum ta' April tas-sena eljien u ebfatar.
Gedam te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.
Sprazdzum w Brukseli dnia jedenastego kwintnia roku dwa tysiące czternaestę.
Feho em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.
Izocoma la Bruxelles la umprezece aprilie două mii paisprezece.
V Bruseli jedenaesteho aprila čertisickimiat.
V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.
Tehty Brysselissä yhdenkymmenen päivänä huhtikuuta vuonna kaksitahtatandjälötsä.
Som skedd i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.
Gjört i Brussel hinn 11. apríl 2014.
Udfærdiget i Brussel, elfte april tusenogfjorten.

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien



Diesz besefkenslag verhält overeen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté germanique, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diesz Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България



Za Českou republiku



Für Kongeriget Danmark



EEA/HR/X 1

Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel



Thar chuanm Na hÉireann
For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



EEA/HR/X 7

Por el Reino de España



Pour la République française




Per la Repubblica italiana



Για την Κυπριακή Δημοκρατία



EEA/HR/X 9



Għar-Repubblika ta' Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej



EEA/HR/X 13


Pela República Portuguesa




Pentru România



Za Republika Slovenija



Za Slovensko republiko



EEA/HRX 15

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

EEA/HR/X/17

ATTO FINALE

FA/EEA/HR/it 1

I plenipotenziari:

DELL'UNIONE EUROPEA, in appresso "l'Unione europea",

e

DEL REGNO DEL BELGIO,

DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,

DELLA REPUBBLICA CECA,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

FA/EEA/HR/it 2

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

DELL'UNGHERIA,

DELLA REPUBBLICA DI MALTA,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA ROMANIA,

DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

FA/EEA/HR/it 3

DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce l'UNIONE EUROPEA, in appresso "gli Stati membri dell'UE",

i plenipotenziari

L'ISLANDA,

DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

DEL REGNO DI NORVEGIA,

in appresso "gli Stati EFTA",

insieme Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, firmato a Porto il 2 maggio 1992 (in appresso "l'accordo SEE"), in appresso denominate congiuntamente "le attuali Parti contraenti", e

FA/EEA/HR/it 4

i plenipotenziari

DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA,

in appresso "la nuova Parte contraente",

riuniti a Bruxelles il [...] [...] per la firma dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, hanno adottato i testi seguenti:

- I. Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (in appresso l'accordo).
- II. I testi elencati in appresso, allegati all'accordo:

Allegato A: Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo.

Allegato B: Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo.

I plenipotenziari delle attuali Parti contraenti e i plenipotenziari della nuova Parte contraente hanno adottato le dichiarazioni comuni sottoelencate, allegate al presente atto finale:

1. dichiarazione comune sull'entrata in vigore anticipata o sull'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo;

FA/EEA/HR/it 5

2. dichiarazione comune sulla data di scadenza delle disposizioni transitorie;
3. dichiarazione comune relativa all'applicazione delle norme d'origine dopo l'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo;
4. dichiarazione comune sugli adattamenti settoriali del Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone;
5. dichiarazione comune sui settori prioritari di cui al protocollo 38 ter;
6. dichiarazione comune sui contributi finanziari.

I plenipotenziari delle attuali Parti contraenti e i plenipotenziari della nuova Parte contraente hanno preso atto delle dichiarazioni sottoelencate, allegate al presente atto finale:

dichiarazione generale comune degli Stati EFTA.

Essi hanno inoltre concordato che, al più tardi all'entrata in vigore dell'accordo, l'accordo SEE, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, e i testi integrali di tutte le decisioni del comitato misto SEE siano stilati nella lingua croata e autenticati dai rappresentanti delle attuali Parti contraenti e della nuova Parte contraente.

FA/EEA/HR/it 6

Prendono atto del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014 a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, anch'esso allegato al presente atto finale.

Prendono atto altresì del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, allegato al presente atto finale.

Prendono inoltre atto del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, anch'esso allegato al presente atto finale.

Sottolineano che i suddetti protocolli sono stati conclusi presupponendo che la partecipazione allo Spazio economico europeo rimanga invariata.

FA/EEA/HR/it 7

Съставено а Брюксел на единадесети април две хиляди и тринадесети година.
Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.
V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den elfte april to tusind og fjorten.
Geschrieben zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.
Kahe sahaale neljateistakümnenda aasta aprillikuu üheteistkümmenda päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.
Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.
Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.
Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattrodecis.
Beiselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.
Priloma du tisícročiaj ketserolokty mety bolrodžo vieracikty dinez Brusel'je.
Kelt Beinszeles, a kétezertizenegyesdik év április haviak tizenegyedik napján.
Magħmul fi Brussell, il-b'dax-il jum ta' April tas-sena eljien u ebfatar.
Gediam te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.
Sprazdzinam w Brukseli dnia jedenastego kwintnia roku dwa tysiące czternaestę.
Febo em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.
Înzocm la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.
V Bruseli jedenaesteho aprila četriskolmiasť.
V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.
Tehty Brysselissä yhdenkymmentä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattanjärkymän.
Som skedd i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.
Gjört i Brussel hinn 11. apríl 2014.
Udfærdiget i Brussel, elfte april tusenogfjorten.



Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel



Thar chomn Na hÉireann
For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



FA/EEA/HR/X 7


Por el Reino de España



Pour la République française



Per la Repubblica italiana



Για την Κοινωνική Δημοκρατία



FA/EEAMBUX 9


Latvijas Republikas vārds –



Lietuvos Respublikos vardu



Pour le Grand-Duché de Luxembourg



Magyarországi részéről



FA/EEA/HR/X 11

Glar-Repobblika ta' Malta




Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej



FATEAMR/X 13

Para Republica Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

FA/EEA/TIR/X 15


Staamen tasavallan puolesta
Für Republikken Finland



Für Konungariket Sverige



For the United Kingdoms of Great Britain and Northern Ireland



FATEA/HR/X17

**DICHIARAZIONI COMUNI
DELLE ATTUALI PARTI CONTRAENTI
E DELLA NUOVA PARTE CONTRAENTE
DELL'ACCORDO**

FA/EEA/HR/JD/it 1

**DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ENTRATA IN VIGORE ANTICIPATA O
SULL'APPLICAZIONE PROVVISORIA DELL'ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

Le Parti sottolineano l'importanza di un'entrata in vigore anticipata o dell'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo per garantire il buon funzionamento dello Spazio economico europeo e consentire alla Croazia di beneficiare della sua partecipazione allo Spazio economico europeo.

FA/EEA/HR/JD/it 2

**DICHIARAZIONE COMUNE SULLA DATA DI SCADENZA
DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Le Parti confermano che le disposizioni transitorie del trattato di adesione sono riprese nell'accordo SEE e scadranno alla data in cui sarebbero scadute se l'allargamento dell'Unione europea e quello del SEE fossero avvenuti contemporaneamente il 1° luglio 2013.

FA/EEA/HR/JD/it 3

**DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE
DELLE NORME D'ORIGINE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE
DELL'ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA
DI CROAZIA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

1. Una prova dell'origine debitamente rilasciata da uno Stato EFTA o dalla nuova Parte contraente nel quadro di un accordo preferenziale concluso tra gli Stati EFTA e la nuova Parte contraente o nel quadro della legislazione nazionale unilaterale di uno Stato EFTA o di una nuova Parte contraente è considerata prova dell'origine preferenziale SEE, a condizione che:

- a) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno che precede l'adesione della nuova Parte contraente all'Unione europea;
- b) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

Laddove la merce sia stata dichiarata all'importazione da uno Stato EFTA o dalla nuova Parte contraente verso, rispettivamente, la nuova Parte contraente o uno Stato EFTA prima della data di adesione della nuova Parte contraente all'Unione europea, nel quadro di un regime preferenziale in vigore in quel momento tra uno Stato EFTA e la nuova Parte contraente, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tale regime può anche essere accettata negli Stati EFTA o nella nuova Parte contraente purché tale documento sia presentato alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

FA/EEA/HR/JD/ft 4

2. Gli Stati EFTA, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni mediante le quali è stato conferito lo status di "esportatore autorizzato" nel quadro di accordi conclusi tra gli Stati EFTA, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, a condizione che gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine del SEE.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo, gli Stati EFTA e la Repubblica di Croazia sostituiscono queste autorizzazioni con nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni di cui al protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

3. Le richieste di successive verifiche di una prova dell'origine rilasciata nel quadro dei regimi e degli accordi preferenziali di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle autorità competenti degli Stati EFTA e della nuova Parte contraente per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere effettuate da tali autorità per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova dell'origine.

FA/EEA/HR/JD/it 5

**DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI ADATTAMENTI SETTORIALI
DEL LIECHTENSTEIN PER QUANTO RIGUARDA LA LIBERA
CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE**

Le attuali Parti contraenti e la nuova Parte contraente,

- facendo riferimento agli adattamenti settoriali applicati al Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone di cui agli allegati V e VIII dell'accordo SEE, introdotti con la decisione n. 191/1999 del comitato misto SEE e modificati dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo del 14 ottobre 2003,
- constatando che, a causa del numero elevato di cittadini dell'UE e degli Stati EFTA che chiedono la residenza in Liechtenstein, si sta superando il tasso d'immigrazione netto fissato negli adattamenti settoriali,
- considerando che la partecipazione della Croazia al SEE comporta un aumento dei cittadini autorizzati a invocare la libera circolazione delle persone sancita dall'accordo SEE,

decidono di tenere debitamente conto di questa situazione di fatto e dell'immutata capacità di assorbimento del Liechtenstein al momento di riesaminare gli adattamenti settoriali di cui agli allegati V e VIII dell'accordo SEE.

FA/EEA/HR/JD/it 6

**DICHIARAZIONE COMUNE SUI SETTORI PRIORITARI
DI CUI AL PROTOCOLLO 38 TER**

Le attuali Parti contraenti e la nuova Parte contraente ricordano che non tutti i settori prioritari definiti all'articolo 3 del protocollo 38 ter devono essere coperti nel caso della Croazia.

FA/EEA/HR/JD/it 7

DICHIARAZIONE COMUNE SUI CONTRIBUTI FINANZIARI

Le attuali Parti contraenti e la nuova Parte contraente decidono che gli accordi sui contributi finanziari conclusi in sede di allargamento del SEE non costituiscono un precedente per il periodo successivo alla loro scadenza il 30 aprile 2014.

FA/EEA/HR/JD/it 8

**ALTRE DICHIARAZIONI
DI UNA O PIÙ DELLE PARTI CONTRAENTI
DELL'ACCORDO**

FA/EEA/HR/JD/it 9

DICHIARAZIONE GENERALE COMUNE DEGLI STATI EFTA

Gli Stati EFTA prendono atto delle dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia sull'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Gli Stati EFTA sottolineano che le dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato di cui al precedente paragrafo non possono essere interpretate o applicate in contrasto con gli obblighi delle attuali Parti contraenti e della nuova Parte contraente derivanti dal presente accordo o dall'accordo SEE.

FA/EEA/HR/JD/it 10

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 76 (pom.) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 19 MARZO 2024
76^a Seduta
Presidenza della Presidente
[CRAXI](#)

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1042\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024

(Esame e rinvio)

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), relatore, dà conto del disegno di legge, d'iniziativa governativa, recante la ratifica dell'Accordo di sede, sottoscritto nel gennaio 2024, tra l'Italia e il Tribunale unificato dei brevetti, ricordando, innanzitutto, che il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), attivo da giugno 2023, è un tribunale comune a tutti gli Stati membri contraenti - attualmente diciassette, fra cui Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia - responsabile per la risoluzione delle controversie relative ai brevetti europei, ai brevetti con effetto unitario e ai certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo. Il Tribunale, composto operativamente da un tribunale di primo grado, una corte d'appello e una cancelleria, supportato da un Centro di mediazione e arbitrato brevettuale per favorire le soluzioni amichevoli, ha una struttura decentrata e comprende una divisione centrale avente sede a Parigi, con una sezione distaccata a Monaco di Baviera, oltre a varie divisioni locali e una divisione regionale dislocate in tutta Europa. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, l'Italia ha avviato un'intensa azione diplomatica per ricollocare a Milano una delle sedi inizialmente prevista a Londra. Con la decisione adottata il 26 giugno 2023, il Comitato Amministrativo del Tribunale Unificato dei Brevetti ha istituito una seconda sede della Divisione centrale proprio nella città meneghina, destinata a divenire operativa da giugno 2024.

La sollecita presentazione del disegno di legge in esame risponde all'esigenza di voler palesare in modo esplicito la volontà dell'Italia, quindi, di rafforzare la collaborazione con il Tribunale, garantendo l'immediata operatività sul suo territorio della nuova sede milanese, tenuto conto come proprio l'apertura di tali uffici rappresenti un passo importante per la protezione della proprietà industriale e per la promozione della crescita delle imprese italiane e dell'intero sistema Paese.

L'Accordo in via di ratifica - prosegue il relatore - è finalizzato a consentire il corretto stabilimento e il buon funzionamento della Divisione locale italiana, con sede a Milano, ed in prospettiva della sezione di Milano della Divisione centrale, del Tribunale Unificato dei Brevetti. L'intesa, in particolare, dà attuazione al Protocollo del 2016 sui privilegi e le immunità del Tribunale Unificato dei Brevetti che prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali e addizionali fra il Tribunale e gli Stati membri contraenti che ne ospitino una divisione territoriale di primo grado, stabilendo, nello specifico, misure di sostegno, agevolazioni e immunità, usualmente riconosciute alle organizzazioni

internazionali aventi sede in Italia.

Composto da un preambolo, da 20 articoli e da un allegato, l'Accordo individua quale sede permanente della divisione del Tribunale Unificato dei Brevetti una struttura sita via san Barnaba 50, a Milano, messa a disposizione a titolo gratuito da parte del Paese ospitante (articolo 2 e allegato I) e riconosce la personalità giuridica del Tribunale medesimo (articolo 3). Il testo sancisce altresì l'impegno dell'Italia a garantire il sostegno generale per l'accesso ai servizi di pubblica utilità per la piena operatività degli uffici (articolo 4), l'inviolabilità dei locali e degli archivi (articolo 5), la sicurezza (articolo 6), le comunicazioni (articolo 7) e le immunità dai procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa e giudiziaria (articolo 8).

Ulteriori articoli dell'Accordo disciplinano inoltre le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza della sede assicurate dall'Italia al Tribunale (artt. 10 e 11), accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne (articolo 12), regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale del TUB (articolo 13), dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) per il personale (articolo 14) e stabiliscono la gamma dei doveri che gravano su di esso in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 18).

L'Accordo dispone altresì che le autorità italiane adottino tutte le misure necessarie per facilitare gli spostamenti sul territorio delle persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale (articolo 15), chiamando peraltro il TUB a comunicare, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale operante presso il suo ufficio milanese, dei relativi familiari e del personale reclutato localmente per servizi interni (articolo 16).

Di interesse è anche l'articolo 17 che stabilisce che per una durata di sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, l'Italia fornisca al Tribunale personale di supporto amministrativo, distaccato dalle amministrazioni pubbliche, per la sua divisione milanese.

Da ultimi, gli articoli 19 e 20 disciplinano rispettivamente le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo e i termini per l'entrata in vigore.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 5 articoli. In relazione agli oneri economici, l'articolo 3, li valuta in 845.000 euro relativamente al 2024, in 385.000 euro annui con riferimento a ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, in 285.000 euro annui per il 2027 e il 2028, e in 170.000 euro annui a decorrere dal 2029.

Il relatore conclude evidenziando come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(1057\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore [DE ROSA](#) (FI-BP-PPE), relatore, introduce il disegno di legge, di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nel maggio 2021 dall'Italia e dalla Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, spiegando che esso mira ad agevolare il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse dalle autorità giudiziarie dei due Paesi, riguardanti il sequestro e la confisca dei proventi illeciti, diretti e indiretti, nonché la suddivisione dei beni sottoposti a tale confisca o del ricavato della loro vendita tra le Parti contraenti, puntando quindi a migliorare i rapporti di cooperazione tra le Parti.

Composta da 12 articoli, l'intesa bilaterale disciplina i provvedimenti conseguenti al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie, prevedendo innanzitutto che la Parte richiesta, a seguito del

riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento cautelare di sequestro o definitivo di confisca emesso dalla competente Autorità dell'altro Stato, entri in possesso di beni sequestrati o confiscati e adottati tutti i provvedimenti necessari ad impedirne la dispersione, prendendo contatto con le autorità della Parte richiedente al fine di ottenere informazioni sul rischio di dispersione di tali beni e per concordare le modalità per la migliore esecuzione dei provvedimenti in oggetto, anche eventualmente nominando un amministratore dei suddetti beni (articolo 2).

Con riferimento alla conservazione, alla destinazione e al riparto dei beni sottoposti a sequestro, l'Accordo (articolo 3) prevede che tali beni rimangano nella disponibilità e sotto la custodia della Parte richiesta fino all'emissione del provvedimento di confisca ad opera della Parte richiedente. Inoltre, salvo differente accordo tra le Parti, viene previsto che le somme ottenute a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca ed eventualmente di vendita dei beni in questione, nel caso in cui i proventi siano al di sotto dei 10.000 euro, siano integralmente trattenute dalla Parte richiesta, mentre, in caso di proventi di importo eguale o superiore alla soglia dei 10.000 euro, il cinquanta per cento degli stessi siano trasferiti dalla Parte richiesta a quella richiedente.

Ai sensi dell'articolo 4, il ricavato della vendita dei beni, sempre salvo diverso accordo tra le Parti, sarà trasferito con modalità elettroniche nella valuta della Parte richiesta sui conti espressamente individuati, a meno che i beni in questione non debbano essere restituiti alle parti offese, danneggiate o che comunque abbiano diritto alla loro restituzione o al risarcimento dei danni (articolo 7), senza che la Parte richiesta abbia la possibilità di imporre condizioni riguardo all'utilizzo delle somme oggetto di trasferimento (articolo 5). Nel caso in cui la vendita dei beni confiscati non risulti conveniente, la Parte richiesta è obbligata a trasferire tali beni alla Parte richiedente, che ha comunque la possibilità di rifiutare il trasferimento, non potendo comunque pretendere oneri e spese dalla Parte richiesta (articolo 3, comma 3). È inoltre prevista la possibilità di destinare i suddetti beni ad altre finalità, preferibilmente di utilità sociale, se vi sia accordo tra le Parti, nel caso non sia stato possibile vendere o trasferire i beni in questione. Inoltre, nel caso in cui i beni sequestrati o confiscati siano demaniali o parte del patrimonio indisponibile delle Parti, le suddette disposizioni non possono essere applicate e le Parti hanno rispettivamente il diritto di trattenerli o di averli in restituzione senza corrispettivo (articolo 3, comma 4).

Le autorità preposte alle comunicazioni e alla trasmissione di atti e documenti fra le Parti sono individuate, rispettivamente, nel Ministero della giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria), per l'Italia, e nella Segreteria di Stato per la giustizia, per la Repubblica di San Marino (articolo 6).

Ulteriori articoli dell'Accordo dispongono in ordine al corretto trattamento dei dati personali (articolo 8), alla compatibilità delle norme recate con il diritto internazionale e dell'Unione europea (articolo 9) e alle modalità di risoluzione di eventuali controversie interpretative o attuative dell'intesa (articolo 10). L'articolo 11, recante una norma transitoria, specifica che l'Accordo si applicherà alle richieste di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti di sequestro e confisca presentate in procedimenti penali iscritti dopo la sua data di entrata in vigore.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, chiamando le amministrazioni interessate a svolgere le attività previste dalla legge a risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il testo - conclude il relatore - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La senatrice [MIELI](#) (*FdI*), relatrice, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di partenariato e di cooperazione, sottoscritto nell'ottobre 2018, tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Singapore, ricordando, innanzitutto, come un disegno di legge recante la ratifica del medesimo Accordo (Atto Senato n. 2029) fosse stato già esaminato nel corso della XVIII legislatura dall'allora Commissione Affari esteri ed emigrazione del Senato, ma il suo esame, avviato nella seduta del 2 marzo 2021, non poté concludersi per la fine della legislatura.

L'Accordo in via di ratifica, frutto di un *iter* negoziale durato quasi otto anni e destinato a sostituire il precedente Accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, risalente al 1980, è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione fra le Parti in una serie di ambiti di comune interesse, quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, l'energia, la fiscalità, l'istruzione, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia, i trasporti, la giustizia, la libertà e la sicurezza.

Il testo, che si compone di 52 articoli, suddivisi in nove titoli, e che intende imprimere un nuovo livello di ambizione all'influenza politica ed economica dell'Unione europea nel sud-est asiatico, è fondato innanzitutto sul rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto, impegnando le Parti a promuovere lo sviluppo sostenibile e a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla globalizzazione, dal terrorismo e dalla criminalità transnazionale, nonché allo sviluppo degli scambi bilaterali (Titolo I, articoli 1-2).

L'intesa definisce, quindi, i termini della cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, esplicitando l'impegno delle Parti alla collaborazione, in particolare, oltre che nel quadro delle organizzazioni regionali ed internazionali, anche nell'ambito del dialogo fra l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) e l'Unione europea e nel quadro del vertice Asia-Europa (ASEM) (Titolo II, articoli 3-4).

Il Titolo III (artt. 3-8), dedicato alla cooperazione in materia di stabilità, giustizia, sicurezza e sviluppo a livello internazionale, disciplina la cooperazione fra le Parti nella lotta al terrorismo, l'impegno per la punizione dei grandi crimini di portata internazionale, la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e il commercio illegale delle armi leggere e di piccolo calibro.

L'Accordo disciplina quindi gli aspetti relativi alla cooperazione in materia di scambi e di investimenti (Titolo IV, articoli 9-16), i cui principi generali vengono definiti dall'articolo 9, prevedendo altresì misure relativamente alle dogane, agli investimenti reciproci, alla politica della concorrenza, ai servizi e alla protezione della proprietà intellettuale.

La cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V, articoli 17-22) riserva una particolare attenzione alla promozione dello stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni, disciplina la protezione dei dati personali e promuove il dialogo in materia di migrazione e la lotta alla criminalità organizzata, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

I successivi articoli dell'Accordo (Titolo VI, articoli 23-38) ineriscono gli ambiti della cooperazione in materia di diritti umani, della cooperazione economica in materia di servizi finanziari e di fisco, il dialogo sulla politica economica, la politica industriale e le Piccole e Medie Imprese (PMI), la società dell'informazione, la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media e quella scientifica e tecnologica. Ulteriori ambiti di cooperazione sono individuati nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'istruzione, dell'ambiente, dell'occupazione, degli affari sociali e della sanità.

Il Quadro istituzionale dell'Accordo (Titolo VIII, articolo 41) prevede un Comitato misto composto da rappresentanti delle Parti, preposto a garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione dell'intesa, a stabilire priorità e a formulare raccomandazioni.

Infine, l'Accordo reca le disposizioni finali (Titolo IX, articoli 42-5), che pongono una clausola evolutiva dell'intesa, ipotizzando che le Parti possano integrare il contenuto dell'articolato con accordi o protocolli ulteriori, e disciplinano i casi di mancata esecuzione dell'intesa, le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni, l'applicazione territoriale, la diffusione di informazioni e gli aspetti relativi all'entrata in vigore e alla durata.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità - conclude la relatrice - dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1059) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il senatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dà conto del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, sottoscritto nell'aprile 2014, sottolineando come lo Spazio economico europeo (SEE) sia stato istituito nel 1994 allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione europea al proprio mercato interno ai Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

La Croazia, già parte della NATO dal 2009, è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013, impegnandosi contestualmente ad aderire anche all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE).

L'Accordo in via di ratifica, che risulta in applicazione provvisoria sin dal 12 aprile 2014, si compone di sette articoli, di due allegati e di sei dichiarazioni comuni, relative, tra le altre, all'entrata in vigore anticipata e all'applicazione provvisoria dell'Accordo medesimo.

Ai sensi dell'articolo 1 dell'Intesa, la Repubblica di Croazia diviene Parte contraente dell'Accordo SEE, le cui disposizioni divengono vincolanti per l'Zagabria nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'Accordo.

L'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, quali l'inserimento della Croazia nell'elenco iniziale delle Parti contraenti e l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede. Il medesimo articolo introduce un *addendum* al protocollo 38-ter dell'Accordo SEE in base al quale il Paese balcanico è inserito tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri dell'EFTA contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo. Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Croazia vengono quantificati in 5 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014.

Ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'Unione europea, sono inserite nell'Accordo SEE e ne costituiscono parte integrante.

L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni dell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea elencate dall'allegato B sono integrate nell'Accordo SEE e ne diventano parte integrante. Alle ulteriori disposizioni rilevanti ai fini dell'Accordo SEE citate nell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea ma non riprese dall'allegato B vengono applicate le procedure stabilite nell'Accordo SEE.

Il successivo articolo 5 prevede che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamini, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE.

L'articolo 6 detta norme relative alla ratifica o all'approvazione dell'Accordo, che entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o della Croazia - nuova Parte contraente - purché lo stesso giorno entrino in vigore anche i tre protocolli aggiuntivi sopra ricordati.

L'articolo 7, infine, detta disposizioni sui testi facenti fede e sul deposito del testo dell'Accordo, affidato al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento - conclude il relatore - non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 79 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3^a Commissione permanente (AFFARI ESTERI E DIFESA)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

79^a Seduta

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Stefania [CRAXI](#) fa presente che, nonostante le reiterate sollecitazioni, anche sue personali, affinché fosse garantita, nell'odierna seduta della Commissione, la presenza di un esponente del Governo, vuoi del dicastero Esteri, vuoi del dicastero Difesa, purtroppo tale partecipazione non è stato possibile assicurare.

Propone, pertanto, che la Commissione proceda a licenziare solamente i due disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno, rispetto ai quali sono pervenuti i previsti pareri della Commissione bilancio e non sono sorte obiezioni di alcun genere durante la discussione generale, risultando, peraltro, uno dei relatori proveniente dall'opposizione.

Dopo brevi interventi dei senatori [ALFIERI](#) (PD-IDP) e [SPAGNOLLI](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)), il senatore [DELRIO](#) (PD-IDP) tiene, comunque, a stigmatizzare la condotta del Governo, non ritenendo giustificabile, in alcun modo, la sua assenza ai lavori di un organismo parlamentare rilevante come la Commissione affari esteri e difesa del Senato.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), condividendo quanto testé formulato dal senatore Delrio, propone, quindi, di procedere secondo l'impostazione concordata.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1042) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara chiusa la discussione generale. Informa, inoltre, che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato al senatore Spagnolli a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(1059) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara chiusa la discussione generale. Informa, inoltre, che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato al senatore Paganella a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (nott., Sottocomm. pareri) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 19 MARZO 2024**

51ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 20,45.

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento approvato, riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1057) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1059) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non

cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(970) MARTI e altri. - *Regolamentazione delle competizioni videoludiche*

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- si rappresenta la necessità di un coordinamento tra il comma 2 dell'articolo 10, che fa riferimento a una Commissione competente all'adozione del provvedimento di inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche, e il comma 5 dell'articolo 5 che, invece, si limita a prevedere l'individuazione, presso il Ministero della cultura, dell'ufficio per la registrazione dei soggetti che intendano organizzare competizioni videoludiche;
- analogamente, per lo stesso motivo, all'articolo 5, occorre coordinare i commi 4 e 5.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 20,55.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 147 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 26 MARZO 2024

147ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), in riferimento alla richiesta, avanzata da più Gruppi, di consentire un efficace e coordinato svolgimento dell'attività di monitoraggio del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel cui ambito si possa anche dare continuità all'esame delle Relazioni periodiche sullo stato di attuazione del PNRR, comunica che, d'intesa con il Presidente della 5ª Commissione, senatore Calandrini, si è valutato di richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, alle Commissioni 4ª e 5ª riunite, avente ad oggetto il monitoraggio sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) esprime soddisfazione per l'accoglimento della richiesta formulata anche dal suo Gruppo, che consentirà di svolgere, in tale sede, gli opportuni approfondimenti.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali, in relazione all'esame dell'atto COM(2023) 728 (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee), svoltesi in Ufficio di Presidenza nella giornata odierna, martedì 26 marzo, è stata consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1059) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (SEE), fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.

La Relatrice ricorda che la Croazia è diventata Stato membro dell'Unione europea (UE) il 1º luglio 2013, impegnandosi contestualmente ad aderire anche allo Spazio economico europeo (SEE), il quale estende il mercato unico dell'Unione ai tre Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), che sono Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

L'Accordo in ratifica, già in applicazione provvisoria dal 12 aprile 2014, completa formalmente tale adesione. Lo strumento si compone di sette articoli, di due allegati e di sei dichiarazioni comuni, relative, tra le altre, all'entrata in vigore anticipata e all'applicazione provvisoria dell'Accordo

medesimo.

Ai sensi dell'articolo 1 dell'Intesa, la Repubblica di Croazia diviene Parte contraente dell'Accordo SEE, le cui disposizioni divengono vincolanti nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'Accordo.

L'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, quali l'inserimento della Croazia nell'elenco iniziale delle Parti contraenti e l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede. Il medesimo articolo introduce un *addendum* al protocollo n. 38-ter dell'Accordo SEE in base al quale Zagabria è inserita tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri non-UE contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo.

Ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle Istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'Unione europea, sono inserite nell'Accordo SEE e ne costituiscono parte integrante.

L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni dell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea elencate dall'allegato B sono integrate nell'Accordo SEE e ne diventano parte integrante. Alle ulteriori disposizioni rilevanti ai fini dell'Accordo SEE citate nell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea, ma non riprese dall'allegato B, vengono applicate le procedure stabilite nell'Accordo SEE.

Il successivo articolo 5 prevede che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamini, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE.

L'articolo 6 stabilisce che l'Accordo entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione da parte delle Parti contraenti, purché lo stesso giorno entrino in vigore anche i tre protocolli aggiuntivi agli accordi dell'Unione con la Norvegia e l'Islanda.

L'articolo 7, infine, detta disposizioni sui testi facenti fede e sul deposito del testo dell'Accordo, affidato al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e pertanto si propone di esprimere un parere non ostativo.

La Relatrice sottolinea l'importanza del provvedimento, ricordando anche che la Croazia fa già parte dello spazio Schengen, dal 1° gennaio 2023, e che è un *partner* economico importante per il nostro Paese.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1057) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice **BEVILACQUA** (M5S), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 26 maggio 2021, che mira ad agevolare il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie riguardanti il sequestro, la confisca dei proventi illeciti, diretti e indiretti, nonché la destinazione e suddivisione dei beni sottoposti a tale confisca o del ricavato della loro vendita tra le Parti contraenti, migliorando quindi i rapporti di cooperazione tra le Parti.

L'Accordo mira pertanto ad estendere e rafforzare i meccanismi di cooperazione già previsti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990 (e ratificata con legge n. 328 del 1993) e dalla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 (e ratificata con legge n. 153 del 2016).

L'Accordo si compone di 12 articoli, recanti disposizioni relative: alle definizioni di sequestro, confisca, cooperazione e beni; ai provvedimenti conseguenti alla richiesta di collaborazione; alla conservazione, destinazione e riparto dei beni sottoposti a sequestro; al ricavato della vendita e restituzione dei beni; alla individuazione delle autorità competenti.

Sottolinea che [l'articolo 9 contiene una clausola di salvaguardia degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e, per l'Italia, dall'appartenenza all'Unione europea. Al riguardo, ricorda che, in materia di provvedimenti preventivi diretti a congelare i beni e di provvedimenti di destinazione dei beni medesimi, si applica, per l'Italia, il regolamento \(UE\) n. 2018/1805, che amplia in misura significativa l'esecuzione transfrontaliera delle misure di recupero dei beni di provenienza illecita nell'Unione europea. In tale specifico ambito, in Italia opera l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.](#)

Il disegno di legge di ratifica è composto dei consueti articoli 1 e 2, recanti l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, dell'articolo 3, relativo alla clausola di invarianza finanziaria e, infine, dell'articolo 4, recante l'entrata in vigore.

La Relatrice ritiene che il disegno di legge non presenti profili di criticità circa la compatibilità con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio ([COM\(2023\) 755 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che sostituisce la direttiva 2002/90/CE e la decisione quadro 2002/946/GAI, dettando un quadro normativo minimo per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione europea (UE).

Il traffico di migranti minaccia la vita e la dignità umana, violando i diritti fondamentali e gli obiettivi di gestione della migrazione dell'Unione europea, che ha tra le sue priorità proprio la prevenzione e la lotta contro questa minaccia.

L'attività dei trafficanti è un fattore determinante dell'aumento degli arrivi irregolari nei Paesi dell'Unione: nel 2022 è stato rilevato un aumento del 66 per cento rispetto all'anno precedente e nel 2023 un aumento del 18 per cento.

La proposta di direttiva in esame fa parte di un pacchetto di misure volte a modernizzare e a rafforzare il quadro giuridico esistente. Essa aggiorna e modernizza le norme di diritto penale esistenti dell'UE del "pacchetto sul favoreggiamento", composto dalla direttiva 2002/90/CE, che stabilisce una definizione comune del reato di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali, e dalla decisione quadro 2002/946/GAI, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione delle prima citate tipologie.

Il provvedimento è accompagnato dalla proposta di regolamento COM(2023) 754, che rafforza la cooperazione di polizia e i poteri di Europol, in particolare codificando l'istituzione del Centro europeo contro il traffico di migranti presso Europol e rafforzandone i poteri. La nostra Commissione ha terminato l'esame su tale proposta, confermando l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La proposta in esame risponde ai problemi dell'attuale quadro giuridico legati alla definizione ampia del reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale, evidenziati dalle valutazioni precedenti. Per affrontare queste lacune, propone una chiara distinzione tra favoreggiamento e assistenza umanitaria, stabilendo criteri più precisi per determinare quando un'azione costituisce un reato. Questo include il favoreggiamento per vantaggi finanziari o materiali, con rischio di grave danno a persone, e l'istigazione pubblica all'ingresso illegale.

Inoltre, la proposta prevede sanzioni più armonizzate che tengano conto della gravità del reato. Introduce la definizione di reati aggravati, come quelli commessi nel contesto della criminalità organizzata o che mettono in pericolo la vita, con pene detentive massime più severe rispetto alla normativa attuale.

La proposta estende anche l'ambito di competenza giurisdizionale degli Stati membri per affrontare situazioni in cui il traffico di migranti coinvolge cittadini di Paesi terzi che perdono la vita, anche al di fuori del territorio dell'UE. Questo è cruciale per garantire che gli autori di reato non possano sfuggire alla giustizia e che le vittime siano protette ovunque si trovino.

Infine, la proposta si impegna a migliorare le risorse a disposizione degli Stati membri per la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti. Questo include la formazione e la specializzazione delle autorità giudiziarie e di contrasto, nonché campagne di sensibilizzazione e miglioramenti nella raccolta e comunicazione dei dati.

La base giuridica dell'iniziativa giuridica è individuata nell'articolo 83, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale *«allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive»*.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto il traffico di migranti è un'attività criminale transfrontaliera che interessa direttamente l'Unione, le sue frontiere esterne e spesso più di uno Stato membro al contempo. L'intervento dell'UE rappresenta un valore aggiunto, perché questi crimini non possono essere affrontati con successo dall'azione singola di un Paese, consente l'ulteriore ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri e contribuisce a creare parità di condizioni tra gli stessi.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta di direttiva si limiti a quanto necessario per rafforzare il quadro dell'UE in materia di prevenzione e contrasto del traffico di migranti e non vada oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi in questione.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 20 marzo 2024.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno al momento sollevato criticità. Il Senato ceco e il Parlamento irlandese hanno concluso l'*iter*.

La Camera dei deputati ceca ha trasmesso alla Commissione europea una risoluzione sulla proposta in esame e sulla proposta di regolamento COM(2023) 754, con la quale, pur condividendo le finalità delle due iniziative, sottolinea la necessità di una discussione approfondita per quanto riguarda l'impatto sul bilancio statale, sull'ambiente sociale e sull'ordinamento giuridico della Repubblica ceca, con riferimento all'armonizzazione dei fatti relativi ai reati, alle tariffe e al catalogo delle sanzioni e chiede l'ulteriore rafforzamento dei meccanismi per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ed Europol, compresi i dati biometrici, al fine di migliorare l'individuazione e l'indagine dei casi di traffico e tratta di esseri umani.

Lo scorso 21 febbraio è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della Giustizia, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti armonizzati

nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di Paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 ([COM\(2023\) 637 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già evidenziato in precedenza, stabilisce requisiti armonizzati tra gli Stati membri, per la trasparenza della rappresentanza di interessi (*lobbying*) esercitata per conto di Paesi terzi, migliorando la conoscenza della portata e delle tendenze relative a tali attività, e dell'identità dei soggetti richiedenti.

In particolare, l'iniziativa fa parte del pacchetto per la "difesa della democrazia" in Europa, presentato il 12 dicembre 2023, nel tentativo di rispondere a un fenomeno crescente, aumentato anche in seguito della guerra della Russia contro l'Ucraina, in cui l'attività di rappresentanza d'interessi viene utilizzata dai governi stranieri, in aggiunta all'attività diplomatica formale, per promuovere i propri obiettivi strategici.

Per arginare tale minaccia, la proposta utilizza lo strumento dell'armonizzazione della regolamentazione dei servizi di *lobbying* per conto di soggetti esterni all'Unione, al fine di aumentare il grado di trasparenza di tale attività e di restringere così i margini di manovra di chi intende influenzare in modo occulto il processo decisionale e i processi democratici nell'Unione, svolgendo un'ingerenza nelle democrazie europee, per plasmare l'opinione pubblica e influenzare le scelte politiche, con ripercussioni negative sulla vita politica degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso.

[La difesa della democrazia nell'Unione rientra tra i valori sanciti all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea \(TUE\), secondo cui «l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani», e le misure a rafforzamento della trasparenza in tale ambito poggiano sull'articolo 1, secondo comma, dello stesso TUE, che pone l'obiettivo di una «unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile», e sull'articolo 10, paragrafo 3, del TUE, che sancisce il diritto di ogni cittadino a «partecipare alla vita democratica dell'Unione», in cui «le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini».](#)

Tuttavia, la proposta di direttiva in esame individua come base giuridica unicamente quella dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sull'armonizzazione delle normative nazionali ai fini del buon funzionamento del mercato interno, come se lo scopo ultimo fosse, appunto, solo la libera circolazione dei servizi di *lobbying* nel mercato interno, e non invece anche la trasparenza degli stessi finalizzata alla difesa della democrazia.

Peraltro, la proposta si identifica come direttiva di "armonizzazione massima", che non consente norme nazionali che stabiliscano obblighi di trasparenza più ampi. In tal modo, si assicura che un prestatore di servizi di *lobbying* possa esercitare in altri Stati membri con maggiore facilità e senza ostacoli, e si evita che i soggetti di Stati terzi concentrino le loro attività attraverso gli Stati membri ove non sia presente la sovra-regolamentazione nazionale.

Tale armonizzazione massima sembra, tuttavia, comprimere eccessivamente i margini di discrezionalità degli Stati membri in relazione [alla tutela del proprio ordine pubblico interno, a difesa della propria democrazia. Peraltro, gli Stati membri](#) che già hanno adottato una disciplina più rigorosa rispetto alla direttiva (tra cui per esempio l'Irlanda), sarebbero paradossalmente costretti a ridurre i propri *standard* di trasparenza più elevati. Risulterebbe pertanto più coerente con la finalità della difesa della democrazia la definizione di *standard* minimi.

Per quanto riguarda i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, essi appaiono rispettati dalla proposta, a fronte della sola base giuridica dell'articolo 114 del TFUE, ovvero a fronte del solo obiettivo di facilitare la libera circolazione nell'Unione dei servizi di *lobbying* per conto di Paesi terzi. Infatti, solo un intervento a livello di Unione consente di superare le divergenze tra le regolamentazioni nazionali, che rischiano di compromettere il mercato interno dell'attività di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi, creando condizioni di disparità e costi aggiuntivi per i soggetti che intendono svolgere tale attività a livello transfrontaliero, nonché fenomeni di arbitraggio

regolamentare per eludere gli obblighi di trasparenza più stringenti, vigenti negli Stati membri. Similmente, riguardo al principio di proporzionalità, la proposta impone requisiti di trasparenza limitati (requisiti di informazione, di conservazione della documentazione e di accesso al pubblico) e unicamente ai soggetti che svolgono servizi di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi. In tal modo, la proposta mira a non limitare la fornitura di servizi di rappresentanza d'interessi, ma a migliorare il funzionamento del mercato interno e a facilitare la fornitura di tali servizi a livello transfrontaliero, rendendoli più trasparenti in modo coerente in tutta l'Unione.

Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati sono scadute il 21 marzo 2024. La proposta è esaminata da 19 Camere dei Parlamenti nazionali, di cui i Parlamenti di Ungheria e di Irlanda hanno espresso pareri motivati di contrarietà sul rispetto del principio di sussidiarietà.

Il Relatore preannuncia, pertanto, la presentazione di uno schema di risoluzione in cui si conferma il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ma in cui si mettono in rilievo, in senso critico, la carenza della base giuridica rispetto all'obiettivo della trasparenza a difesa della democrazia in Europa e, per lo stesso motivo la necessità di consentire regolamentazioni nazionali più stringenti, a tutela del proprio ordine pubblico democratico interno.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) chiede chiarimenti sugli effetti del grado di armonizzazione dettato dalla proposta di direttiva, ritenendo singolare una proposta che imponga un adeguamento al ribasso negli *standard* di tutela.

Al riguardo, il relatore [SATTA](#) (FdI) richiama i contenuti dell'articolo 4 della proposta di direttiva, relativo al livello di armonizzazione, in base al quale gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono disposizioni che divergano da quelle stabilite dalla direttiva, neanche nel senso di un maggiore o minor rigore al fine di garantire un diverso livello di trasparenza di tali attività.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 148 (ant.) del 27/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCLEDÌ 27 MARZO 2024
148ª Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità ([COM\(2023\) 769 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento.

Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 19)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in titolo, che stabilisce prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per la loro tracciabilità nell'Unione europea, al fine di garantire lo sviluppo razionale del settore, nel mercato interno e nelle importazioni da Paesi terzi, evitando ostacoli al commercio e contrastando il commercio illegale.

Ricorda quindi i contenuti della relazione del Governo, pervenuta il 15 febbraio 2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e della memoria dell'associazione Lega Anti Vivisezione (LAV) del 13 marzo 2024, e propone di formulare una risoluzione in cui si ritiene rispettato il principio di sussidiarietà.

Solo un intervento a livello di Unione consente infatti di superare la frammentazione del mercato interno, data dalle differenze nazionali nel livello di protezione del benessere degli animali che, a fronte di una elevata richiesta, determina una compartimentazione del mercato di cani e gatti nell'Unione, a discapito degli Stati in cui è rispettato un elevato *standard* di protezione, e causando quindi una delocalizzazione della produzione verso Stati membri in cui la normativa è meno tutelante per gli animali. Inoltre, solo un intervento dell'Unione consente di assicurare l'interoperabilità dei sistemi di tracciamento dei cani e dei gatti, essenziali per contrastare il commercio illegale di tali animali.

Propone, peraltro, di rilevare che il principio di proporzionalità non sia pienamente rispettato, a motivo del fatto che alcuni aspetti della proposta, tra cui i parametri obbligatori relativi alla temperatura, all'illuminazione e agli spazi minimi di alloggiamento, potrebbero comportare importanti oneri di spesa da parte degli allevatori, non associati ad un reale beneficio per gli animali. Al riguardo, ritiene necessario che tali parametri siano stabiliti come buone pratiche facoltative, anziché come prescrizioni cogenti, e che siano integrati con altri indicatori di benessere come quelli relativi a elementi fisici e comportamentali dell'animale.

Inoltre, per quanto riguarda le risorse umane e finanziarie necessarie a gestire l'attuazione della legislazione e a realizzare lo sviluppo di banche dati interoperabili per l'identificazione e la

registrazione di cani e gatti, ritiene che la proposta debba essere oggetto di una più specifica valutazione d'impatto e debba prevedere forme di copertura delle spese, nella forma del cofinanziamento.

Infine, in riferimento all'articolo 9, sulle competenze degli addetti alla custodia, propone di rilevare la necessità di individuare parametri oggettivi in base ai quali poter accertare la capacità degli addetti alla custodia degli animali "di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza", di cui al paragrafo 1, lettera *b*), e di ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali, di cui alla successiva lettera *c*); in riferimento all'articolo 12, sui requisiti di alloggio, propone infine di rilevare la necessità di specificare meglio, in senso restrittivo, i requisiti minimi obbligatori di alloggio, con particolare riguardo agli spazi di socializzazione, alla protezione da condizioni climatiche avverse e al divieto di tenere cani esclusivamente all'interno.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo politico che da sempre è sensibile alle tematiche sul rispetto del benessere degli animali, considerati come esseri senzienti.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) conviene su alcuni punti dello schema di risoluzione, ma esprime disaccordo circa il rilievo inerente ai costi, ritenendo corretto che per il benessere degli animali sia previsto un esborso finanziario aggiuntivo.

Inoltre, ritiene corretto tutelare maggiormente i piccoli allevatori, come previsto nella proposta di regolamento, e ritiene di sostenere anche gli articoli 9 e 12.

Preannuncia pertanto il voto contrario dei senatori del suo Gruppo.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo, ritenendo che gli animali vadano tutelati, ma che occorra tenere conto anche di come reperire le risorse aggiuntive necessarie a tal fine.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo, pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal Relatore, anche rispetto all'esame presso la Camera dei deputati, e condivisione delle considerazioni svolte sul reperimento delle risorse necessarie.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di Paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 ([COM\(2023\) 637 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di risoluzione - pubblicato in allegato al resoconto - sulla proposta di regolamento che stabilisce requisiti armonizzati tra gli Stati membri sulla trasparenza della rappresentanza di interessi (*lobbying*) esercitata per conto di Paesi terzi, migliorando la conoscenza della portata e delle tendenze relative a tali attività, e dell'identità dei soggetti richiedenti.

Dopo alcune premesse inerenti alla finalità della difesa della democrazia in Europa dalle ingerenze straniere, che rientra tra i valori sanciti all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE), e sugli articoli 1, secondo comma, e 10, paragrafo 3, dello stesso TUE, propone di ritenere rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, pur sottolineando, in senso critico, due aspetti importanti.

Il primo concerne il principio di attribuzione. La proposta, infatti, individua come base giuridica esclusivamente l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno che, tuttavia, non sembra costituire un fondamento sufficiente per le articolate misure della proposta in materia di trasparenza, che in larga misura non sono intese a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e che intendono invece assicurare la difesa della democrazia, che costituisce l'obiettivo primario dell'iniziativa. Ritiene pertanto opportuno valutare la possibilità di una integrazione della base giuridica della proposta.

Il secondo aspetto riguarda la scelta dello strumento giuridico, al quale è attribuita la valenza della "armonizzazione massima", che esclude quindi la possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre obblighi di trasparenza ulteriori e più rigorosi.

Tale approccio, oltre a comprimere eccessivamente i margini di discrezionalità degli Stati membri in relazione alla tutela del proprio ordine pubblico interno, a difesa della propria democrazia, potrebbe implicare una paradossale necessità di dover procedere a una riduzione degli *standard* di trasparenza per gli Stati membri che già hanno adottato una disciplina più rigorosa in materia (tra cui per esempio l'Irlanda). Risulterebbe pertanto più coerente con il principio di sussidiarietà la definizione di *standard* minimi.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) chiede la possibilità, se non vi sono motivi di urgenza, di rinviare il voto per approfondire ulteriormente il tema.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene anzitutto che sulla materia oggetto d'esame, concernente anche il tema delle ingerenze straniere nella vita democratica dei Paesi europei, sia necessario dare un segnale importante. Salvaguardando il legittimo esercizio della rappresentanza di interessi per conto di soggetti *extra* UE, ritiene importante che sia approvata una normativa a difesa dell'assetto democratico dei Paesi europei. Riguardo ai tempi dell'esame, si rimette alla decisione della Commissione, pur ribadendo che il segnale che emerge dal rinvio o dal voto non è un segnale neutro.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) ritiene, al riguardo, che con una ulteriore riflessione si potrebbe esprimere una risoluzione più compiuta e più forte, ma si rimette alla decisione della Commissione.

Il senatore [MATERA](#) (FdI) si dichiara disponibile a un breve rinvio alla prossima settimana.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) si associa alla posizione del senatore Matera e anche a quella del Presidente sulla necessità di dare un segnale importante sull'urgenza della difesa dell'ordine democratico occidentale in un contesto geopolitico che per molti aspetti si presenta drammatico e preoccupante.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) si dichiara disponibile a votare subito, ritenendo importante dare un segnale il prima possibile, ma anche ad adeguarsi qualora si decida per un breve rinvio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che alla sessione plenaria della Conferenza degli organi specializzati in affari comunitari (COSAC), svolta a Bruxelles dal 24 al 26 marzo scorsi, sul tema della democrazia e dello Stato di diritto era intervenuto il senatore Lombardo, rimarcando l'importanza del tema con diverse argomentazioni.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) dà conto del suo intervento alla COSAC, citato dal Presidente, sul tema delle ingerenze straniere, ricordando come il Presidente della Corte di giustizia abbia auspicato elezioni europee libere e giuste (*free and fair elections*) con riferimento al procedimento democratico e che a tale scopo è stato predisposto il pacchetto sulla difesa della democrazia. Ritiene pertanto utile un breve rinvio, al fine di approfondire i contenuti del predetto pacchetto legislativo.

Interviene nuovamente la senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S), che condivide l'interesse della Commissione di dare un segnale forte sul tema. Ricorda come nella seduta di ieri era emerso il tema dell'armonizzazione massima della proposta di direttiva.

A differenza di quanto prospettato nello schema di risoluzione dal Relatore, ritiene che la delicatezza del tema richieda proprio una piena uniformità delle normative nazionali, come prefigurato nella proposta di direttiva, che consenta un miglior funzionamento dei servizi di *lobbying* nell'Unione e quindi una migliore difesa degli interessi privati, ma anche di quelli pubblici inerenti anche all'ordine democratico. Preannuncia, per questo motivo, un voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), prendendo atto degli interventi svolti sull'opzione del voto, ritiene possibile il rinvio della votazione alla settimana prossima, ma allo stesso modo ritiene urgente dare un segnale forte in tempi brevi.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, alla luce delle posizioni espressi dai gruppi, propone di rinviare la votazione alla giornata di mercoledì 3 aprile, alle ore 12, consentendo un approfondimento, in particolare, sui due temi sollevati del livello di armonizzazione della normativa proposta e dei contenuti del pacchetto europeo a difesa della democrazia.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1059) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (SEE), fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.

Ritiene che i contenuti dell'Accordo non evidenzino problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, essendo peraltro stato concluso in sede unionale, in base alle procedure previste dai Trattati ed essendo previsto nell'ambito dell'atto di adesione della Croazia all'Unione del 2013.

Richiama, inoltre, il ruolo di grande rilievo per la stabilità dell'area balcanica svolto dalla Croazia, membro della NATO dal 1° aprile 2009 e aderente alle principali iniziative di cooperazione regionale, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante la regolamentazione delle competizioni videoludiche, finalizzato a rispondere alle evoluzioni dell'innovazione tecnologica e alla sempre più ampia connettività alla rete *internet*, che hanno determinato negli ultimi decenni una larghissima diffusione dei videogiochi, non più limitati ad un uso individuale, ma fruiti mediante l'organizzazione di competizioni anche di livello nazionale e talvolta internazionale.

Propone di rilevare la necessità di garantire adeguate tutele agli attori che operano in questo settore, tra cui editori di contenuti, organizzatori di tornei, giocatori e spettatori, a fronte dell'assenza, in Italia, di una disciplina giuridica in materia. Va espresso l'apprezzamento, in particolare, per l'articolo 4 del disegno di legge, che mira a salvaguardare i minori, vietando la partecipazione alle competizioni videoludiche ai minori di 12 anni e prevedendo che i minori di 14 anni possano partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità e comunque previa autorizzazione dei genitori.

Propone inoltre di richiamare in premessa le perplessità emerse nell'ultima seduta sull'articolo 1, che attribuisce alla Repubblica il compito di promuovere e sostenere i videogiochi come mezzo di espressione artistica, di educazione culturale e di comunicazione sociale, e sull'articolo 8, che prevede l'inquadramento lavorativo, attraverso contratti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o occasionale, anche per i possibili giocatori e operatori minorenni.

Ritenendo che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone quindi di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo, poiché il provvedimento incide, per diversi aspetti delicati, nello sviluppo delle giovani generazioni, con risvolti importanti, attinenti anche ai fenomeni di disturbo ludopatico.

Il senatore [CENTINAIO](#) (LSP-PSd'Az) sottolinea l'esigenza di adottare una regolamentazione della materia, anche alla luce degli sviluppi nel *web*, della forte presenza dei giovani nell'ambito dei videogiochi e della necessità di aiutare le famiglie. Si dichiara quindi favorevole a una normativa che disciplini l'organizzazione delle competizioni, in piena trasparenza, per arginare i fenomeni di abuso.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) ritiene che i videogiochi possano essere, non solo espressione artistica, ma anche una forma di educazione culturale, citando ad esempio il filone dei *"serious games"*

", nelle cui competizioni è, pertanto, importante coinvolgere in modo corretto anche i giovani. Al riguardo, condivide quindi solo la seconda perplessità formulata dal Relatore, in merito alla norma che considera i giocatori come lavoratori. Preannuncia pertanto il suo voto di astensione. La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) condivide le osservazioni precedenti e preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo, ritenendo utile promuovere i videogiochi come espressione culturale e al contempo, come rilevato dalla senatrice Rojc, evitare qualsiasi valenza normativa che possa facilitare l'approdo ludopatico. Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante delega al Governo in materia di florovivaismo, già approvato dalla Camera dei deputati. Richiama, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *m*), che detta principi e criteri direttivi in materia d'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla pertinente normativa dell'Unione europea, e la successiva lettera *q*), che mira a incentivare l'aggregazione delle organizzazioni di produttori del settore florovivaistico, sulla scorta di quanto già previsto dalla legislazione europea.

Ritenendo che il provvedimento non presenti profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1042) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE), relatore introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica [dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti \(TUB\), siglato a Roma il 26 gennaio 2024](#).

Ricorda che il Tribunale unificato dei brevetti, di cui fanno parte attualmente 17 Stati, ha lo scopo di giudicare sulle controversie in materia di brevetti europei, le cui sentenze dovranno essere riconosciute e applicate in tutti i Paesi aderenti al sistema.

[L'Accordo serve a consentire il corretto stabilimento e il buon funzionamento della Divisione locale italiana di Milano, nonché, in prospettiva, della sezione di Milano della Divisione centrale del TUB, che sarà operativa dal giugno 2024.](#)

Ricorda, infatti, che con la decisione unanime del Comitato amministrativo del TUB, del 26 giugno 2023, è stata istituita a Milano la terza sezione della Divisione centrale del TUB, dopo quelle di Monaco di Baviera e di Parigi, in seguito al venir meno della assegnazione a Londra a causa della Brexit.

L'Accordo consta di 20 articoli. L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo.

L'articolo 2 impegna il nostro Paese a mettere a disposizione del TUB, a titolo gratuito, i locali individuati nell'Allegato 1 dell'Accordo stesso.

L'articolo 3 riconosce al TUB la personalità giuridica, quindi la capacità di concludere contratti, acquistare beni e stare in giudizio. L'articolo 4 impegna l'Italia a fare in modo che la divisione del TUB riceva il sostegno per l'accesso ai servizi di pubblica utilità, necessari per il suo funzionamento e la piena operatività.

Gli articoli da 5 a 8 impegnano il nostro Paese a garantire l'inviolabilità dei locali del TUB, la massima sicurezza, le comunicazioni, nonché le immunità da procedimenti legali o provvedimenti di coercizione amministrativa e giudiziaria.

Gli articoli 10 e 11 prevedono delle agevolazioni finanziarie per il TUB e le sue proprietà esentandole dalle imposte dirette e dall'IVA, ad eccezione del versamento dei tributi relativi ai servizi di pubblica utilità.

L'articolo 12 prevede il rilascio al personale del TUB, nonché ai loro familiari e domestici, di una carta d'identità. Lo stesso articolo elenca una serie di esenzioni e agevolazioni finanziarie, quali ad esempio l'esenzione dal pagamento delle imposte nazionali su salari, stipendi ed emolumenti pagati dal TUB per il personale che ricopre presso il Tribunale la carica di giudice, cancelliere e vice cancelliere, anche ove siano cittadini italiani o stabilmente residenti in Italia, nonché per tutto il personale non avente cittadinanza italiana o la residenza permanente in Italia.

L'articolo 13 consente ai familiari del personale del TUB di svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia. L'articolo 14 disciplina il regime previdenziale e sanitario del personale del Tribunale.

L'Accordo dispone altresì, all'articolo 15, che le Autorità italiane adottino tutte le misure necessarie per facilitare gli spostamenti sul territorio delle persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale, mentre l'articolo 16 obbliga il TUB a comunicare, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale operante presso il suo ufficio milanese, dei relativi familiari e del personale reclutato localmente per servizi interni.

L'articolo 17 stabilisce che, per una durata di sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, l'Italia fornisca al Tribunale il personale di supporto amministrativo, distaccato dalle amministrazioni pubbliche, per la sua divisione milanese.

L'articolo 18 disciplina la responsabilità in capo al TUB derivante dalle attività che esso svolge sul territorio italiano.

Infine, gli articoli 19 e 20 disciplinano rispettivamente le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo e i termini dell'entrata in vigore.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica consta di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 stabiliscono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 richiama l'articolo 17 dell'Accordo, relativo al personale amministrativo di supporto proveniente dal Ministero della giustizia, nella misura massima di 7 unità di personale non dirigenziale, con oneri a proprio carico.

L'articolo 4 valuta gli oneri economici in 845.000 euro relativamente al 2024, in 385.000 euro annui con riferimento a ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, in 285.000 euro annui per il 2027 e il 2028, e in 170.000 euro annui a decorrere dal 2029.

L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta prevista per domani, giovedì 28 marzo, ore 9,15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,45.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM(2023) 769 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 19)
SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ**

La Commissione, esaminata la proposta di regolamento (COM(2023) 769), che stabilisce prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per la loro tracciabilità nell'Unione, al fine di garantire lo sviluppo razionale del settore, nel mercato interno e nelle importazioni da Paesi terzi, evitando ostacoli al commercio e contrastando il commercio illegale; considerato che l'assenza di disposizioni europee specifiche in materia e la divergenza tra le normative nazionali ha consentito l'allevamento in condizioni non idonee al benessere di cani e gatti, e il loro

commercio illegale, comportando problemi importanti in termini di salute degli stessi animali e di benessere del futuro proprietario dell'animale da compagnia;

considerato che il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 15 marzo 2024, e che la proposta è oggetto di esame da parte di 17 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, di cui la Camera dei deputati italiana e la Camera dei deputati ceca hanno emesso un parere motivato, ritenendo non rispettato il principio di sussidiarietà; tenuto conto della relazione del Governo, pervenuta il 15 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e della memoria dell'associazione LAV, pervenuta il 13 marzo 2024; valutato che il principio di sussidiarietà è rispettato poiché solo un intervento a livello di Unione consente di superare la frammentazione del mercato interno, data dalle differenze nazionali nel livello di protezione del benessere degli animali che, a fronte di una elevata richiesta, determina una compartimentazione del mercato di cani e gatti nell'Unione, a discapito degli Stati in cui è rispettato un elevato *standard* di protezione, causando una delocalizzazione della produzione verso Stati membri in cui la normativa è meno tutelante per gli animali. Inoltre, solo un intervento dell'Unione consente di assicurare l'interoperabilità dei sistemi di tracciamento dei cani e dei gatti, essenziali per contrastare il commercio illegale di tali animali;

ritiene, tuttavia, che il principio di proporzionalità non sia pienamente rispettato, a motivo delle seguenti considerazioni:

alcuni aspetti della proposta, tra cui i parametri obbligatori relativi alla temperatura, all'illuminazione e agli spazi minimi di alloggiamento, potrebbero comportare importanti oneri di spesa da parte degli allevatori, non associati ad un reale beneficio per gli animali. Si ritiene, al riguardo, necessario che tali parametri siano stabiliti come buone pratiche facoltative, anziché come prescrizioni cogenti, e che siano integrati con altri indicatori di benessere come quelli relativi a elementi fisici e comportamentali dell'animale;

per quanto riguarda le risorse umane e finanziarie necessarie a gestire l'attuazione della legislazione e a realizzare lo sviluppo di banche dati interoperabili per l'identificazione e la registrazione di cani e gatti, si ritiene che la proposta debba essere oggetto di una più specifica valutazione d'impatto e debba prevedere forme di copertura delle spese, nella forma del cofinanziamento;

in riferimento all'articolo 9, sulle competenze degli addetti alla custodia, si rileva la necessità di individuare parametri oggettivi in base ai quali poter accertare la capacità degli addetti alla custodia degli animali "di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza", di cui al paragrafo 1, lettera b), e di ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali, di cui alla successiva lettera c);

in riferimento all'articolo 12, sui requisiti di alloggiamento, si rileva la necessità di specificare meglio, in senso restrittivo, i requisiti minimi obbligatori di alloggiamento, con particolare riguardo agli spazi di socializzazione, alla protezione da condizioni climatiche avverse e al divieto di tenere cani esclusivamente all'interno.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM(2023) 637 DEFINITIVO
SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ**

La Commissione,
esaminata la proposta di regolamento (COM(2023) 637), che stabilisce requisiti armonizzati tra gli Stati membri, per la trasparenza della rappresentanza di interessi (*lobbying*) esercitata per conto di Paesi terzi, migliorando la conoscenza della portata e delle tendenze relative a tali attività, e dell'identità dei soggetti richiedenti;

considerato che l'attività di rappresentanza d'interessi è utilizzata in misura crescente dai governi, in

aggiunta all'attività diplomatica formale, per promuovere i propri obiettivi strategici. L'attività di rappresentanza d'interessi nell'Unione è in aumento, anche in seguito alla guerra della Russia contro l'Ucraina e le divergenze normative tra gli Stati membri determinano condizioni di disparità e maggiori costi di conformità per i soggetti che intendono svolgere attività di *lobbying* a livello transfrontaliero. Tale situazione rappresenta un'opportunità per taluni soggetti di Paesi terzi di eludere i requisiti di trasparenza esistenti in taluni Stati membri e di influenzare in modo occulto il processo decisionale e i processi democratici nell'Unione, utilizzandola come canale di ingerenza nelle democrazie dell'Unione, per plasmare l'opinione pubblica e influenzare le scelte politiche, con ripercussioni negative sulla vita politica degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso;

condivisa la rilevanza politica dell'iniziativa, volta ad incidere in ultima istanza sul corretto funzionamento della democrazia in Europa e sul rapporto tra l'Unione e i suoi cittadini, anche in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo e dell'avvio di un nuovo ciclo istituzionale europeo, assicurando ai soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi nel mercato interno, di poterlo fare in un contesto giuridico armonizzato, trasparente e maggiormente prevedibile, a beneficio di tutti i soggetti coinvolti, dei decisori interessati e dei cittadini, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi e dei valori democratici;

rilevato che la difesa della democrazia nell'Unione rientra tra i valori sanciti all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e che le misure a rafforzamento della trasparenza in tale ambito poggiano sugli articoli 1, secondo comma, e 10, paragrafo 3, dello stesso TUE;

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nonché dei pareri motivati espressi dai Parlamenti di Ungheria e di Irlanda, e del documento approvato il 13 marzo 2024 dalla XIV Commissione della Camera dei deputati italiana, ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto [solo un intervento a livello di Unione consente di superare le divergenze tra le regolamentazioni nazionali, che rischiano di compromettere il mercato interno dell'attività di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi, creando condizioni di disparità e costi aggiuntivi per i soggetti che intendono svolgere tale attività a livello transfrontaliero, nonché fenomeni di arbitraggio regolamentare per eludere gli obblighi di trasparenza più stringenti, vigenti negli Stati membri;](#)

ritiene, inoltre, che anche il principio di proporzionalità sia rispettato, in quanto la proposta impone requisiti di trasparenza limitati (requisiti di informazione, di conservazione della documentazione e di accesso al pubblico) e unicamente ai soggetti che svolgono servizi di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi. In tal modo, la proposta non mira a limitare la fornitura di servizi di rappresentanza d'interessi, ma a migliorare il funzionamento del mercato interno e a facilitare la fornitura di tali servizi a livello transfrontaliero, rendendoli più trasparenti in modo coerente in tutta l'Unione;

ritiene, tuttavia, che:

- con riguardo al principio di attribuzione, il ricorso esclusivo, quale base giuridica della proposta di direttiva, all'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, non sembra costituire un fondamento sufficiente per le articolate misure della proposta in materia di trasparenza, che in larga misura non sono intese a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e che intendono invece assicurare la difesa della democrazia, che costituisce l'obiettivo primario dell'iniziativa. Sarebbe pertanto opportuno valutare la possibilità di una integrazione della base giuridica della proposta;
- con riguardo alla scelta dello strumento giuridico, non appare adeguatamente motivata l'opzione della armonizzazione massima, che esclude la possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre obblighi di trasparenza ulteriori e più rigorosi. Tale approccio, oltre a comprimere eccessivamente i margini di discrezionalità degli Stati membri in relazione alla tutela del proprio ordine pubblico interno, a difesa della propria democrazia, potrebbe implicare una paradossale necessità di dover procedere a una riduzione degli *standard* di trasparenza per gli Stati membri che già hanno adottato una disciplina più rigorosa in materia (tra cui per esempio l'Irlanda). Risulterebbe pertanto più coerente con il principio di sussidiarietà la definizione di *standard* minimi.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1059

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014; considerato che l'Accordo è inteso a includere la Repubblica di Croazia tra le Parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), dettando in proposito disposizioni di dettaglio; ritenuto che l'Accordo non evidenzia problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, dal momento che è stato concluso in sede unionale, secondo le procedure previste dai Trattati e trae origine, oltre che da un'esplicita previsione dell'atto di adesione della Croazia all'Unione, dalla capacità di quest'ultima di stipulare accordi internazionali con Stati terzi; richiamato il ruolo di grande rilievo per la stabilità dell'area balcanica svolto dalla Croazia, membro della NATO dal 1° aprile 2009 e aderente alle principali iniziative di cooperazione regionale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 970

La 4a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, recante la regolamentazione delle competizioni videoludiche; considerato che esso risponde alle evoluzioni dell'innovazione tecnologica e della sempre più ampia connettività alla rete *internet*, che hanno determinato negli ultimi decenni una larghissima diffusione dei videogiochi, non più limitati ad un uso individuale, ma fruiti mediante l'organizzazione di competizioni anche di livello nazionale e talvolta internazionale; valutata la necessità di garantire adeguate tutele agli tutti attori che operano in questo settore, tra cui editori di contenuti, organizzatori di tornei, giocatori e spettatori, a fronte dell'assenza, in Italia, di una disciplina giuridica in materia; preso atto che, ai sensi dell'articolo 11 del disegno di legge, è previsto che le competizioni videoludiche siano comprese tra gli eventi culturali e sportivi per i quali è possibile ottenere un visto temporaneo per l'ingresso in Italia e nell'area Schengen allo scopo di partecipare a eventi sportivi o culturali, per un soggiorno della durata massima di novanta giorni ogni centottanta giorni; valutato positivamente che l'articolo 4 mira a salvaguardare i minori, vietando la partecipazione alle competizioni videoludiche ai minori di 12 anni e prevedendo che i minori di 14 anni possano partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità e comunque previa autorizzazione dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale, della quale, in conformità al regolamento (UE) 2016/679, l'organizzatore di una competizione videoludica è tenuto a conservare per un anno una copia, preferibilmente in forma dematerializzata; rilevate le perplessità con particolare riferimento all'attribuzione alla Repubblica del compito di promuovere e sostenere i videogiochi come mezzo di espressione artistica, di educazione culturale e di comunicazione sociale, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge, e con riferimento all'inquadramento lavorativo, attraverso contratti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o occasionale, anche per i possibili giocatori e operatori minorenni, ai sensi dell'articolo 8 del disegno di legge, valutato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1048

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, recante delega al Governo in materia di florovivaismo, già approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che esso ha l'obiettivo di definire un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera collegata;
considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *m*), che detta principi e criteri direttivi in materia d'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla pertinente normativa dell'Unione europea;
considerato inoltre la disposizione di cui al medesimo comma 1, lettera *q*), che mira a incentivare l'aggregazione delle organizzazioni di produttori del settore florovivaistico, sulla scorta di quanto già previsto dalla legislazione europea;
valutato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 222 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 26 MARZO 2024

222ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA RICHIESTA DI AFFARE ASSEGNATO AVENTE AD OGGETTO IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Il presidente [CALANDRINI](#) comunica che, nella riunione appena conclusa, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto, anche al fine di dare continuità all'esame delle Relazioni periodiche sullo stato di attuazione del PNRR, di dare mandato al Presidente della Commissione, congiuntamente con il Presidente della 4ª Commissione, di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, di un affare avente ad oggetto il monitoraggio sull'attuazione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che non sono state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(492) PIRONDINI e altri. - Disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 1, comma 2, la lettera a) prevede attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, nonché con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale.

Alla successiva lettera b), si stabilisce che l'organico degli insegnanti di educazione musicale sia determinato in ragione di almeno cinque ore settimanali di insegnamento e, comunque, nei limiti di spesa stabiliti all'articolo 2, il quale tuttavia reca solo un limite di spesa per la formazione dei docenti.

La lettera c) prevede di equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione musicale agli altri insegnanti impiegati nel medesimo grado di istruzione.

La lettera d) dispone l'istituzione di un'apposita commissione tecnica, nominata dal Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

Alla lettera f), viene poi prevista l'estensione dell'insegnamento dell'educazione musicale all'intero sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita a sei anni d'età nel suo complesso, anche valutando l'opportunità di estendere l'indirizzo musicale, come forma di educazione alla socializzazione e come scoperta e sviluppo embrionale di talenti e attitudini, in forma progressiva e sperimentale, nelle sezioni dei nidi d'infanzia frequentate da bambine e bambini compresi tra i 12 e i 36 mesi di età.

Per quanto riguarda l'articolo 2, il comma 1 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, siano stabiliti i requisiti necessari per l'insegnamento dell'educazione musicale presso le "Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale" e sarà stabilita la formazione per i docenti.

Al successivo comma 2, viene previsto che al fine di ottimizzare le risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione del personale docente, le istituzioni scolastiche possano promuovere accordi di rete, nonché, specifici accordi in ambito territoriale con le istituzioni di alta formazione artistica e culturale (AFAM), le fondazioni lirico-sinfoniche, le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO), i conservatori di musica e le associazioni musicali amatoriali riconosciute.

In relazione alla formazione dei docenti, il comma 3 dispone un'autorizzazione di spesa nel limite di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la cui copertura, a valere, sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, non appare in linea con la legge di contabilità.

L'articolo 3, in relazione alla delega in esame, reca una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, che peraltro dovrebbe escludere quanto previsto dall'articolo 2 in tema di formazione.

In relazione al contenuto delle disposizioni sopra richiamate, il provvedimento in esame appare suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati e privi di adeguata copertura finanziaria. A tale riguardo, è necessario acquisire le valutazioni del Governo, mediante la richiesta, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del regolamento, della predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO conviene sulla necessità di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562-A) Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che in sede redigente sono state recepite le condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, poste dalla Commissione bilancio sul testo e sull'emendamento 4.4, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1059) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'Accordo SEE, firmato nel 1992, estende all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia le disposizioni dell'Unione europea sul mercato interno. L'Accordo oggetto della ratifica in esame ne estende la partecipazione alla Croazia. Il provvedimento è stato approvato in prima lettura, senza modificazioni, non appare quindi necessario acquisire la relazione tecnica di passaggio. Al riguardo, la relazione tecnica afferma che l'Accordo non modifica i rapporti italiani con la Croazia, dato che non comporta obblighi ulteriori rispetto all'appartenenza di Italia e Croazia all'Unione europea, rilevando, pertanto, che esso non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La relazione tecnica rammenta inoltre che,

in occasione di due precedenti accordi di adesione allo Spazio economico europeo, alle relative leggi di ratifica non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Considerato che precedenti accordi di analogo tenore sono stati considerati neutrali sotto il profilo finanziario e che l'articolo 3 del provvedimento in esame reca altresì una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, che prevede che dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla legge di ratifica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non vi sono, per quanto di competenza, ulteriori osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1042) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in sostituzione della relatrice Paita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 10 del testo dell'Accordo, che occorre avere conferma che le agevolazioni previste, sia per il Tribunale unificato brevetti che per la relativa proprietà, non determinino effetti negativi sulle entrate.

Relativamente all'articolo 3 del disegno di legge occorre avere conferma che il Ministero della giustizia possa autorizzare un distacco di 7 unità di personale non dirigenziale senza determinare ulteriori oneri per fabbisogni aggiuntivi di personale.

Inoltre per le relative attività di formazione del predetto personale, di cui all'articolo 4, comma 1, occorre avere ulteriori elementi al fine di verificare la congruità delle spese come calcolate in relazione tecnica.

Per quanto concerne l'aumento del contributo italiano al bilancio annuale del Tribunale unificato dei brevetti, previsto all'articolo 4, comma 2, occorrerebbero ulteriori elementi al fine di verificare le somme previste nel testo che, nella relazione tecnica, vengono giustificate con l'aggiornamento delle stime in relazione al ritardo dell'entrata in vigore dell'Accordo di circa 7 anni.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di risposte agli elementi di chiarimenti richiesti nella relazione.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di predisporre una proposta di parere che tenga conto dei chiarimenti forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano novità in ordine alle richieste di chiarimenti formulate sul provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che è in corso l'istruttoria per la predisposizione della relazione tecnica di passaggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata ([n. 137](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, recante modifiche al codice di procedura civile al fine di adeguare il codice di rito al processo telematico, che la relazione tecnica indica la dotazione del capitolo 7503 dello stato di previsione del Ministero della giustizia iscritto nel bilancio 2024-2026 come riferimento per le risorse disponibili a legislazione vigente: considerato che tale stanziamento afferisce alle esigenze relative alla digitalizzazione sia del settore civile che di quello penale e dell'Amministrazione centrale, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla quota parte di risorse che sia riferibile alla sola digitalizzazione del solo processo civile.

Con riferimento all'articolo 4, recante una serie di modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, considerato che la relazione tecnica asserisce che le modifiche introdotte rientrano nelle modalità ordinarie di digitalizzazione del settore di giustizia civile e che quindi non comportano ulteriori oneri, andrebbe chiarito quali siano le operazioni telematiche ancora da implementare e quali risorse residuino per la loro attuazione.

Per quanto concerne l'articolo 8, recante la clausola di invarianza finanziaria, considerato che nell'ultima Relazione annuale sull'Amministrazione della giustizia presentata in Parlamento vengono evidenziati elementi di criticità sull'adeguatezza delle risorse disponibili a legislazione vigente ai fini del completamento della digitalizzazione dell'attività giudiziaria, andrebbero fornite rassicurazioni in merito ai fabbisogni di spesa da sostenersi per il completamento della digitalizzazione del processo civile, con dati aggiornati degli interventi che si rendono ancora necessari, da raffrontare con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 137 e della Camera dei deputati n. 192.

La sottosegretaria SAVINO rileva che è in corso l'istruttoria con l'amministrazione competente per materia, per cui chiede di poter rinviare l'esame ad una prossima seduta, al fine di poter fornire le risposte sugli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 27 marzo 2024, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.4. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.4.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 117 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 26 MARZO 2024
117ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Salvatore La Bella, componente del Consiglio di amministrazione e delegato per le attività di ricerca del Consorzio di ricerca per lo sviluppo di sistemi innovativi agroambientali (CoRiSSIA) e il professor Valerio Rossi Albertini, esperto.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento. Audizioni di rappresentanti del Consorzio di ricerca per lo sviluppo di sistemi innovativi agroambientali (CoRiSSIA) e del professor Valerio Rossi Albertini, esperto

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione del professor Salvatore La Bella, componente del Consiglio di amministrazione e delegato per le attività di ricerca del Consorzio di ricerca per lo sviluppo di sistemi innovativi agroambientali (CoRiSSIA), ringraziandolo per la disponibilità.

Il professor Salvatore LA BELLA riepiloga le finalità del Consorzio, che rappresenta un ente di ricerca volto a perseguire lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura. Gli ambiti di ricerca, prosegue, riguardano la biodiversità e le risorse genetiche vegetali, le agrienergie, il trattamento di acque reflue, nonché l'applicazione di biostimolanti. Si sofferma quindi su uno dei settori di ricerca più strategici per l'agricoltura italiana, quale quello del riuso delle acque reflue, tenuto conto che la riduzione delle risorse idriche può influire sull'immagine che l'Italia ha all'estero, anche per quanto riguarda la presenza di denominazioni di origine protetta (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP) e

indicazioni geografiche tipiche (IGT).

Informa quindi che in Italia circa il 50 per cento dell'acqua è impiegato in agricoltura a fini irrigui, specialmente nel Meridione. Per contrastare la diminuzione della risorsa idrica menziona diverse soluzioni, tra cui la razionalizzazione degli usi, la captazione di acque superficiali, la ricerca di acque sotterranee, la dissalazione delle acque marine, il riutilizzo di acque reflue depurate e l'impiego di mezzi tecnici per aumentare l'efficienza d'uso dell'acqua. Dopo aver sottolineato che, attualmente, vi è una contrazione delle piogge e che alcune soluzioni possono essere eccessivamente costose, afferma che il riutilizzo delle acque reflue permetterebbe di ridurre il consumo globale di acqua ed è un metodo raccomandato dagli organismi internazionali e utilizzato in molti Paesi. I benefici di tale sistema, prosegue, concernono la stabilità di approvvigionamento, la riduzione dell'impiego di fertilizzanti, la diminuzione del prelievo di acqua da corpi idrici naturali e la sicurezza alimentare.

Sottolinea tuttavia che sussistono dei limiti allo sviluppo dell'impiego delle acque reflue, dovuti ai sistemi di trattamento, alla rete di distribuzione e all'ostilità dei consumatori ad accettare prodotti ottenuti mediante l'impiego di tali acque. Evidenzia comunque che il Consorzio ha investito particolarmente su sistemi di raffinamento delle acque reflue con fitodepurazione, su cui le ricerche hanno prodotto risultati positivi. Ulteriori iniziative, precisa l'oratore, attengono all'uso di biostimolanti per incrementare l'efficienza nell'impiego dell'acqua.

In conclusione, reputa che l'adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici possa realizzarsi solo attraverso molteplici strategie che includono, tra l'altro, la gestione del suolo, l'applicazione di mezzi tecnici innovativi, la protezione delle colture e le tecniche agronomiche, fermo restando che i sistemi di affinamento delle acque reflue mediante la fitodepurazione possono rappresentare strumenti a basso costo di realizzazione e di gestione.

Seguono i quesiti posti dai senatori.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) si complimenta per le attività di ricerca svolte dal Consorzio, ritenendo essenziale comprendere quali siano le innovazioni in tema di risparmio idrico. Al riguardo, domanda se vi siano pratiche agronomiche in grado di evitare che il suolo si impermeabilizzi eccessivamente.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FdI*) giudica meritevoli di considerazione gli argomenti posti dal professor La Bella, cui potrebbe aggiungersi anche il tema dell'impiego dei fanghi in agricoltura, se trattati in modo adeguato. Riacciandosi alle affermazioni della senatrice Naturale, sottolinea a sua volta i rischi connessi alla mancanza di sostanza organica del suolo.

Il professor LA BELLA ritiene che la domanda della senatrice Naturale richieda una risposta assai approfondita. Afferma comunque che la gestione del suolo va valutata sulla base delle caratteristiche ambientali e fisiche del terreno. In tale contesto, possono essere impiegate le agrotecniche, assai importanti per il recupero anche della capacità idrica del suolo, considerata l'influenza che possono avere le alte temperature.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il professor La Bella per il suo contributo e dichiara conclusa la sua audizione. Introduce poi l'audizione del professor Valerio Rossi Albertini, fisico atomico e molecolare, dottore di ricerca in scienza dei materiali, primo ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e docente di divulgazione della scienza di Tor Vergata.

Il professor Valerio ROSSI ALBERTINI fornisce brevemente alcuni cenni sulla propria esperienza scientifica, precisando di essersi occupato da ultimo di sostenibilità ambientale ed economia circolare. Con riferimento alle ripercussioni che le ondate di calore hanno sull'agricoltura, fa presente anzitutto che i cambiamenti climatici rappresentano un fatto acclarato, tanto più che le anomalie climatiche sono ormai monitorate e dimostrano il persistere dei fenomeni di riscaldamento. Dopo aver richiamato l'effetto serra, fa notare che i mutamenti del clima determinano stress biologici per la vegetazione, la contrazione delle precipitazioni e l'insorgere di nuovi parassiti e malattie, con effetti anche sull'economia in termini di scarsità di derrate alimentari, di difficoltà per le aziende agricole e zootecniche e di aumento dei prezzi al consumatore.

Ritiene comunque che l'agricoltura possa agire per compensare tali conseguenze, tanto più che dove c'è vegetazione l'aumento delle temperature è più contenuto, grazie alla capacità della fotosintesi

clorofilliana di convertire i raggi solari in energia chimica e considerato che i fertilizzanti rilasciano ossidi di azoto più potenti dell'anidride carbonica come gas serra. Afferma pertanto che le coltivazioni con metodi tecnologicamente avanzati rappresentano una risorsa anche perché ciò alimenta la biodiversità, mantenendo la salubrità dell'ambiente.

Tra i modi per intervenire positivamente, menziona l'evoluzione dell'agrivoltaico che inizialmente ha determinato una perdita di vocazione agricola dei terreni, ma ora si è evoluto in modo da permettere la coesistenza tra campi coltivati e produzione di energia. In proposito, rende noto che sono disponibili pannelli fotovoltaici di nuova generazione, semitrasparenti, in grado di permettere la coltivazione di piante al di sotto.

Con riferimento ai sistemi per contrastare la siccità, in considerazione del fatto che le piogge sono molto concentrate in periodi brevi, reputa che occorra scavare grandi bacini e impiegare tecniche di dissalazione dell'acqua di mare, anche attraverso la cosiddetta osmosi inversa, che può eliminare la componente salina dall'acqua.

Si sofferma conclusivamente sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale, che rappresenta, a suo giudizio, la più grande rivoluzione degli ultimi anni, con ambiti di applicazione sterminati e un rapporto costi-benefici assai favorevole.

Seguono i quesiti da parte dei senatori.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) condivide la riflessione per cui l'agricoltore rappresenta una risorsa, sottolineando che la legge n. 24 del 2024 è intervenuta proprio per riconoscere la figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio. Concorda altresì che il campo incolto possa rappresentare un problema e si augura che, nell'attività di divulgazione, il professor Rossi Albertini possa insistere sul ruolo dell'agricoltore nel sostegno all'ambiente, anche per arginare recenti attacchi al comparto.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) si associa a sua volta alle soluzioni proposte per contrastare la siccità. In proposito, menziona la pratica dell'attingimento in falda, spesso preferita all'accumulo, domandando quali siano gli effetti di un prelievo eccessivo.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) chiede se, con riferimento all'agrivoltaico, sia ancora in corso la fase sperimentale e dunque convenga attendere la definizione delle aree idonee e l'adeguata formazione degli agricoltori, per evitare costi eccessivi di tecniche non del tutto apprese.

In merito alle riserve idriche, ritiene che debba essere preliminarmente assicurata la pulizia degli invasi esistenti e solo dopo avviata la costruzione di nuovi bacini.

Domanda altresì quali siano i costi della desalinizzazione, considerati anche l'elevato consumo energetico e il problema degli scarti. Afferma conclusivamente che la ricerca gioca un ruolo fondamentale, soprattutto se fornisce informazioni ai cittadini, nella consapevolezza delle esigenze del territorio.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver rilevato criticamente che dal 1980 ad oggi i metri cubi di acqua da invasare sono rimasti inalterati, ricorda le misure assunte dal Governo per sostenere il settore, tra cui anzitutto il cosiddetto decreto-legge n. 39 del 2023, cosiddetto "decreto siccità".

Richiamando le affermazioni del senatore Franceschelli, fa presente che sono aumentate le richieste di concessione per i pozzi.

Si interroga poi sul carattere reversibile o meno dei cambiamenti climatici, domandando delucidazioni in proposito.

Il professor ROSSI ALBERTINI afferma anzitutto che, poiché la responsabilità dei mutamenti del clima è in parte ascrivibile all'uomo, è possibile invertire la rotta purché si avviino azioni immediate a livello globale.

In merito alle falde acquifere, sostiene che esse debbano essere considerate una risorsa rinnovabile nel loro ciclo vitale. Un uso eccessivo potrebbe invece determinare effetti negativi sull'ecosistema e sul cuneo salino, specie se le falde si trovano in prossimità del mare.

Dopo aver sottolineato che la funzione di custode svolta dall'agricoltore rappresenta, di fatto, una realtà scientifica, reputa che le tecnologie vadano impiegate con cautela, per evitare disastri ambientali. Afferma comunque che l'agrivoltaico rappresenta, a quanto gli consta, una tecnologia

collaudata.

In ordine ai dissalatori, ritiene che si possano individuare soluzioni che non gravino eccessivamente sulla rete elettrica e che consentano di utilizzare la salamoia attraverso l'abbinamento con le saline. Ribadisce infine che i nuovi pannelli solari semitrasparenti, in grado di eliminare la componente di radiazioni ultraviolette, possano offrire utili strumenti per gli agricoltori e si dichiara disponibile ad eventuali ulteriori confronti con la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il professor Valerio Rossi Albertini per il suo contributo e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1042) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Non essendoci interventi in discussione generale, il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) che giudica positivamente il riconoscimento spettante all'Italia, anche in termini di nuove possibilità lavorative. Richiama tuttavia una recente polemica apparsa sulla stampa circa il carattere frammentato della materia farmaceutica, augurandosi che questa possa costituire un'occasione per ricomporre le diverse competenze.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la relatrice [BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), sottolineando che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ratifica dell'Accordo di partenariato e di cooperazione, sottoscritto nell'ottobre 2018, tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Singapore.

Fa presente che l'Accordo in via di ratifica, frutto di un *iter* negoziale durato quasi otto anni e destinato a sostituire il precedente Accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, risalente al 1980, è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione fra le Parti in una serie di ambiti di comune interesse, quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, l'energia, la fiscalità, l'istruzione, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia, i trasporti, la giustizia, la libertà e la sicurezza.

Evidenzia quindi che il testo, che si compone di 52 articoli, suddivisi in nove titoli, impegna le Parti a promuovere lo sviluppo sostenibile e a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla globalizzazione, dal terrorismo e dalla criminalità transnazionale, nonché allo sviluppo degli scambi bilaterali (Titolo I, articoli 1-2).

Rileva altresì che sono definiti i termini della cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, ed è esplicitato l'impegno delle Parti alla collaborazione, in particolare, oltre che nel quadro delle organizzazioni regionali ed internazionali, anche nell'ambito del dialogo fra l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) e l'Unione europea e nel quadro del vertice Asia-Europa (ASEM) (Titolo II, articoli 3-4).

Dopo aver dato conto delle disposizioni del Titolo III (articoli da 3 a 8), dedicato alla cooperazione in materia di stabilità, giustizia, sicurezza e sviluppo a livello internazionale, fa notare che l'Accordo disciplina gli aspetti relativi alla cooperazione in materia di scambi e di investimenti (Titolo IV,

articoli da 9 a 16), i cui principi generali vengono definiti dall'articolo 9, prevedendo altresì misure relative alle dogane, agli investimenti reciproci, alla politica della concorrenza, ai servizi e alla protezione della proprietà intellettuale. Tali misure sono volte a favorire soprattutto scambi di informazioni per migliorare la certezza del diritto e la trasparenza, utili all'accesso al mercato da parte delle rispettive imprese. In particolare, per quanto di competenza, rammenta che i diritti di proprietà intellettuale riguardano fra l'altro, brevetti, marchi, disegni industriali, indicazioni geografiche e privative per ritrovati vegetali.

Osserva inoltre che il Titolo V (articoli da 17 a 22) concerne la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, mentre i successivi articoli (Titolo VI, articoli 23-38) ineriscono gli ambiti della cooperazione in materia di diritti umani, della cooperazione economica in materia di servizi finanziari e di fisco, il dialogo sulla politica economica, la politica industriale e le piccole e medie imprese (PMI), la società dell'informazione, la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media e quella scientifica e tecnologica. Per quanto attiene in dettaglio alla cooperazione in materia di politica industriale e di PMI (articolo 27), segnala che essa ha a oggetto scambio di informazioni, responsabilità sociale, pratiche commerciali responsabili, tutela del consumatore, promozione di contatti tra gli operatori economici, facilitazione dell'accesso ai finanziamenti.

Accenna poi agli ulteriori ambiti di cooperazione, individuati nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'istruzione, dell'ambiente, dell'occupazione, degli affari sociali e della sanità.

Nel rendere noto il quadro istituzionale dell'Accordo (Titolo VIII, articolo 41) e le disposizioni finali (Titolo IX, articoli da 42 a 45), conclude menzionando i contenuti del disegno di legge di ratifica, composto di 4 articoli.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

In sede di dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), rilevando positivamente che la ratifica in esame consente di migliorare gli scambi ed eliminare gli ostacoli.

Si associa il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP).

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Il [PRESIDENTE](#) si compiace per l'esito unanime del voto.

(1059) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az), premettendo che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ratifica dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, sottoscritto nell'aprile 2014. Rammenta in proposito che lo Spazio economico europeo (SEE) è stato istituito nel 1994 allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione europea al proprio mercato interno ai Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La Croazia, già parte della NATO dal 2009, è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013, impegnandosi contestualmente ad aderire anche all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE).

L'Accordo in via di ratifica, prosegue il relatore, si compone di sette articoli, di due allegati e di sei dichiarazioni comuni, relative, tra le altre, all'entrata in vigore anticipata e all'applicazione provvisoria dell'Accordo medesimo. Ai sensi dell'articolo 1 dell'Intesa, la Repubblica di Croazia diviene Parte contraente dell'Accordo SEE, le cui disposizioni divengono vincolanti per Zagabria nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'Accordo.

Evidenzia quindi che l'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, quali l'inserimento della Croazia nell'elenco iniziale delle Parti contraenti e l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede. Il medesimo articolo introduce

un *addendum* al protocollo 38-*ter* dell'Accordo SEE in base al quale il Paese balcanico è inserito tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri dell'EFTA contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo.

Rileva poi che, ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'Unione europea, sono inserite nell'Accordo SEE e ne costituiscono parte integrante.

Accenna indi agli articoli 4 e 5, evidenziando che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamina, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE.

Dopo aver menzionato brevemente gli articoli 6 e 7, conclude soffermandosi sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo, che si compone di 4 articoli, e propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Previe dichiarazioni di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi da parte dei senatori [Sabrina LICHERI](#) (M5S) e [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,10.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.